RODINO

DELLA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE
L'ORDINAMENTO DELLE SOCIETÀ
COOPERATIVE

1903

V. CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO - FORENSE
Palermo 1903.

DELLA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE

L'ORDINAMENTO

delle Società Cooperative

E CON QUALI REGOLE

RELAZIONE

DI

LUIGI RODINO
Avvocato in Parma

PALERMO
TIPOGRAFIA F. BARRAVECCHIA E FIGLIO

1903

HINI

V. CONGRESSO NAZIONALE GIURIDICO-FORENSE
Palermo 1903.

DELLA NECESSITÀ DI DISCIPLINARE

L'ORDINAMENTO

delle Società Cooperative

E CON QUALI REGOLE

RELAZIONE

DI

LUIGI BODINO
Avvocato in Parma

PALERMO
TIPOGRAFIA F. BARRAVECCHIA E FIGLIO

1903

Estratto dagli Atti del Congresso

A riferire su questo tema veniva designato il prof. on. LUIGI LUZZATTI, il quale, non potendo tenere l'invito, volle delegarne il sottoscritto.

Surrogare in questa materia tanto Maestro non è possibile. Quanto sono grato perciò della fiducia mostratami, del pari mi dolgo che il Congresso rimanga così privo di quella vivida, fulgente luce, che sola può dispergere il fitto velo in cui si avvolge l'aspro argomento, e della quale non può essere in me che un pallido riflesso.

Mi sorregge però il pensiero della perfetta rispondenza di principî e di aspirazioni, che ne vibrarono sempre comuni; sì che spero mi sia dato, almeno in buona parte, di poter qui pur rispecchiare le idee dell'illustre uomo.

I.

Considerazioni generali.

Il tema, così com'è formulato, importa anzitutto l'indagine di principio: se possa dirsi veramente necessaria una riforma delle disposizioni che nella legislazione italiana governano l'istituto della cooperazione.

Occorre all'uopo premettere, per sommi capi, lo stato attuale della nostra legislazione; anche perchè, nella particolarità di talune disposizioni frammiste a provvedimenti finanziari di varia natura, non può essere a tutti noto.

Le norme dettate dal nostro legislatore sulle società cooperative sono contenute nel codice di commercio e in alcune leggi speciali. Le norme contenute nel codice di commercio (articoli 219 a 228) costituiscono la legge generale di queste società, qualunque ne sia il grado giuridico di responsabilità — secondo le tre forme tipiche del diritto comune—e l'oggetto per il quale vengano erette. In queste disposizioni non è definita nè in alcun modo determinata la natura economica della cooperazione, ma soltanto regolata la sua pratica esplicazione, con la concessione di varie facilitazioni giuridiche e fiscali (v. anche, ad integrazione delle concessioni finanziarie del codice di commercio, il relativo regolamento, all' art. 83, quale venne modificato col R. D. 4 agosto 1894, n. 416) intese a renderne più libera, agevole la costituzione e lo sviluppo, e con alcune limitazioni, in confronto delle ordinarie società di commercio, preordinate ad una qualche affermazione di diritto dell' *intuitus personae*, che, economicamente e socialmente, signoreggia negli istituti cooperativi.

Le particolari disposizioni di leggi speciali valgono solo o per determinate forme di cooperazione, o anche per tutte, ma sempre quando la società risponda a talune intrinseche condizioni economiche: e sono disposizioni per le quali vengono consentiti altri favori tributari o alcune facilitazioni per l'assunzione di lavori dello Stato.

Stabiliscono favori o facilitazioni speciali per determinate specie di società cooperative le seguenti leggi:

Per le cooperative di consumo:

— regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 (per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza), art. 55, capov., secondo il quale la Giunta provinciale amministrativa può autorizzare annualmente le provviste, occorrenti ai bisogni periodici e giornalieri delle opere pie, presso società cooperative.

—testo unico 15 aprile 1897, n. 161, delle leggi in materia di dazi di consumo interni, art. 17, 1° comma, in cui si dichiarano non tenute al pagamento del dazio sulla minuta vendita le società cooperative pei generi che provvedono e distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro cui la distribuzione è fatta (disposizione con la quale si riproduce l'art. 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato *L*, il quale però parlava genericamente di esenzione dal dazio, mentre il nuovo testo aggiunge « ... dazio *sulla minuta vendita* »);

— relativo regolamento, approvato con R. D. 27 febbraio 1898, n. 84, articoli 38 e 39, nei quali sono spiegate le condizioni dell'esenzione e determinati gli obblighi che le società cooperative, per fruire della medesima, incontrano verso l'amministrazione daziaria;

— legge 23 gennaio 1902, n. 25, concernente sgravio di consumi ed altri provvedimenti finanziari, allegato *A*, art. 17, il quale dichiara che l'esenzione stabilita dall'art. 17 della sopra citata legge 15 aprile 1897 non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni.

Per le cooperative di produzione e di lavoro:

— legge 11 luglio 1889, n. 6216, nella quale, tra le altre modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato, evvi quella dell'art. 4, che consente alle società cooperative di produzione e di lavoro, legalmente costituite fra operai, di adire agli incanti di pubblici lavori, limitatamente però ad imprese che si ritennero meglio adatte ai mezzi di cui le società stesse possono disporre (appalti non eccedenti le lire 100,000, e nei quali predomini il valore della mano d'opera) e stabilisce alcune facilitazioni in ordine al modo e tempo di pagamento dei lavori e della prestazione della cauzione (pagamenti a rate, in proporzione del lavoro eseguito, e per i quali possono emettersi mandati a disposizione colle norme delle spese da farsi ad economia; cauzione costituita mediante ritenuta del dieci per cento sull'importo di ogni rata da pagarsi alla società, e che viene restituita a lavoro compiuto e collaudato);

— relativo regolamento, approvato con R. D. 9 giugno 1898, n. 230 (che sostituisce quello del 23 agosto 1890, n. 7040), il quale istituisce presso ciascuna prefettura del Regno un registro, in cui, agli effetti dell'ammissione agli appalti di lavori pubblici, le società debbono ottenere la loro inscrizione; determina le condizioni intrinseche statutarie e di fatto per l'inscrizione (ed è questa la parte che assume speciale importanza, poichè intende alla affermazione del carattere più schiettamente cooperativo della società, distinguendola così, soprattutto, da quelle che sorgano per scopi di utile personale di alcuno, palesi o nascosti: i soci debbono essere tutti operai, esercenti l'arte o una delle arti che sono oggetto della società; la ripartizione dei profitti deve aver luogo esclusivamente fra coloro che concorsero a produrli, in ragione delle mercedi percepite, compresi anche gli operai ausiliari, nei casi e limiti in cui il regolamento li ammette; al capitale conferito in società non può assegnarsi un dividendo maggiore del cinque per cento, nè eccedente, nel suo complesso, la metà degli utili); istituisce Commissioni provinciali per l'esame e deliberazione sulle domande di inscrizione e per la vigilanza sul funzionamento delle società ammesse, consentendo, contro il rifiuto della iscrizione o la cancellazione della società già inscritta, il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e commercio, la cui azione viene sussidiata dal parere di una speciale Commissione (« Commissione centrale delle società cooperative di produzione e lavoro »); stabilisce infi-

ne varie obbligazioni di ordine amministrativo, cui sono tenute le società inscritte verso la Commissione provinciale e la prefettura, preordinate al fine di una costante vigilanza sulle medesime; i rapporti, all'uopo, tra le prefetture e il Ministero; i rapporti tra le Amministrazioni appaltanti (centrali e provinciali), i competenti uffici tecnici e le cooperative circa l'assunzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

Per le Banche popolari:

— legge 10 agosto 1893, n. 449, sul riordinamento degli istituti di emissione, art. 4, 3° comma, per il quale questi istituti possono scontare a un tasso dell'uno per cento in meno gli effetti cambiari ceduti dalle Banche popolari.

Per le cooperative in genere:

— testo unico delle leggi sulle tasse di bollo e su quelle in surrogazione del bollo e del registro, approvato col R. D. 4 luglio 1897, n. 414;

— art. 27, n. 9, che esime da bollo gli atti e scritti relativi alle operazioni delle Banche popolari e delle società cooperatrici, quando siano rette coi principî e le discipline della mutualità, non siano costituite da oltre un quinquennio e non abbiano ancora oltrepassato il capitale di lire 30,000 (è la riproduzione dell'art. 26, n. 8, della legge sul bollo 13 settembre 1874, n. 2077);

Art. 73, 3° comma, che dichiara esenti dalla tassa di circolazione e negoziazione le azioni nominative delle Banche popolari e delle altre società cooperatrici che individualmente abbiano un valore nominale non superiore a lire cento, e finchè il capitale sociale non superi le lire cinquanta mila;

— testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col R. D. 20 maggio 1897, n. 217, art. 153, n. 3, che, relativamente all'esenzione da queste tasse contiene la stessa disposizione di cui al sopra citato art. 27, n. 9 della legge sul bollo (riprodotta dall'art. 148, n. 3, della legge 13 settembre 1874, n. 2076);

— legge 23 gennaio 1902, n. 25, concernente vari provvedimenti finanziari, allegato *C*. « Disposizioni riguardanti le tasse sugli affari » art. 12, ultimo alinea, pel quale le società cooperative legalmente costituite, nei casi in cui sono soggette alla tassa di negoziazione, pagano la tassa soltanto sui trapassi di azioni effettivamente risultanti dai registri sociali e in ragione di L. 0,60 $^0/_0$ sul valore nominale di ciascuna azione trasmessa;

— regolamento per l'esecuzione dell'allegato *C* di questa legge, approvato col R. D. 23 marzo 1902, n. 114, art. 23, il quale stabilisce il tempo e il modo in cui, per l'applicazione di detta tassa, le società cooperative debbono presentare al competente ufficio demaniale la denunzia dei trapassi delle loro azioni.

Questo lo stato complesso delle norme, non sempre conciliantisi e razionali, che governano, e in genere e nelle singole loro forme economiche, i nostri sodalizi cooperativi.

Or, se si ha riguardo alla condizione di fatto di questi sodalizi — quale traggono dalla legge—alla facilità di loro costituzione, al movimento e sviluppo assunto, non si può veramente dire che una riforma si presenti necessaria. Dopo la promulgazione del vigente codice di commercio, nel quale per la prima volta essi ricevettero il loro ordinamento giuridico, sorsero via via sempre più numerosi, cosicchè oggi li vediamo disseminati pressochè in tutto il regno, nelle città e nelle campagne, nei più piccoli comuni e nelle più ascose borgate, dai più umili e dalle più semplici funzioni a quelli veramente grandiosi, che in sè assembrano le più complesse branche del commercio e dell'industria. Quella larghezza di azione, que' frutti di progresso economico e civile, di morale rigenerazione, che il nostro legislatore ripromettevasi, possono dirsi pienamente conseguiti. È tutto un nuovo assetto economico sociale, e sempre nuovi sono gli orizzonti, che, per virtù degli alti principii e delle applicazioni e geniali intimi intrecci delle varie forme di cooperazione, si schiudono alla patria nostra; le comuni società commerciali, un dì dominanti, oggi quasi scompaiono; gli stessi più potenti istituti di credito sono in taluni luoghi soverchiati e resi pressochè inoperosi dall' azione ognor invadente, perchè moralizzante, delle Banche popolari.

E questa libertà, questa pieghevolezza di movimento pur viene riconosciuta dalle cooperative. Solo esse vorrebbero ancor più sfrondate le forme di pubblicità e divelte talune questioni; ma sono forme che si presentano in gran parte pur superflue per le ordinarie società di commercio, e questioni sorgono anche dagli istituti più saldi per tradizione storica e meglio elaborati. Le cooperative più umili denunciano taluni impedimenti di ordine tributario, e vorrebbero concessioni meno incerte e più estese; ma tali concessioni, che derogano ai principî di diritto pubblico finanziario, per quanto giustificate da alte ragioni di socialità, sono nondimeno, e in sè e nella lotta quotidiana della concorrenza, vivamente disputate e contrastate, sì che è già molto se si riesce a conservare quanto finora faticosamente si potè conseguire (e lo dimostrano le petizioni e le interpellanze che in proposito ben spesso si risollevano in parlamento, dove le cooperative, per loro fortuna, trovano sempre l' energica difesa del loro caldo apostolo, l'onor. Luzzatti). Del resto è alla legge generale regolatrice cui devesi anzitutto guardare in uno studio di riforma; e l'ordinamento giuridico dato dal codice di commercio all'istituto della

cooperazione non induce appunto — sempre in considerazione dello stato di fatto della medesima — la necessità di una riforma, se tutte le cooperative poterono facilmente piegarvisi, moltiplicarsi e prosperare. Le questioni su speciali provvedimenti finanziari non devono turbare la legge generale; essi trovano più propria sede in leggi speciali, e vanno discussi a seconda dell' elemento speciale costitutivo della società e del fine ch'essa si prefigge.

Ben altrimenti invece deve dirsi nei rapporti di principio, della giuridica razionalità delle disposizioni speciali del nostro codice di commercio, in quanto cioè governano la società cooperativa come istituzione per sè stante.

Allorchè il legislatore imprende a dar norma ad un determinato istituto, il quale presenti una propria *facies*, non basta ne segua e fissi il modo di pratica esplicazione, ma occorre eziandio ne rilevi gli elementi intrinseci, sì che l'ordinamento dato rimanga esclusivo per quella speciale entità economica che sola si intese regolare.

In concreto, il nostro legislatore, nelle sue « Disposizioni riguardanti le società cooperative » manifestò evidentemente, per ciò solo, il pensiero di configurare e disciplinare una istituzione particolare, avente lineamenti proprî economico-sociali, degna perciò di un ordinamento speciale, derogante al rigore delle comuni società di commercio. Invece le norme all'uopo dettate non sono che una mera rispondenza *iuris* — per quanto, certo, più importante — dell'attuazione del nuovo fatto economico, il quale, in verità, trova nel nostro codice di commercio agevolata la sua formazione, esistenza e sviluppo.

Ma tutto ciò non basta alla specialità e conseguente razionalità della legge; occorreva anche l'affermazione, almeno, di qualche carattere intrinseco, sicchè della deroga al diritto comune non potessero fruire società di commercio vere e proprie; tanto più che alle facilitazioni di diritto commerciale s'accompagnano — e nello stesso codice — alcune concessioni fiscali.

Onde avvenne e avviene tuttodì che possano facilmente piegarsi a dette norme anche le comuni aziende mercantili, sfuggendo così al rigore del diritto comune e usurpando una veste che contraddice alla loro essenza economica, al loro fine di mera speculazione. Donde ancora le agitate questioni della vera e falsa cooperazione, fatica improba di tutti gli studiosi e di tutti i congressi.

Le disposizioni, infatti, del nostro codice di commercio (e così pure, del resto, nelle legislazioni straniere), le quali, nell'intenzione del legislatore, costituirebbero altrettante caratteristiche dei sodalizî cooperativi, sarebbero, in sostanza, le seguenti: variabilità del capitale

(argomenta dagli articoli 220 n. 1, 222 1° comma, 226), personalità delle azioni, limitazione dell'importo di ciascuna di esse e della quota complessiva di ogni socio, trasmissione condizionata, restrizione del diritto di rappresentanza nelle assemblee, unicità di voto (articoli 224, 225); vale a dire elementi tutti estrinseci, i quali, o possono benissimo accogliersi negli statuti delle ordinarie società di commercio — e taluni vi si riscontrano — o sono anche addirittura loro necessarî (la variabilità del capitale).

Questa variabilità del capitale — elemento generale, sul quale si imperniano tutte le disposizioni del codice, e che alcune legislazioni sostanziarono senz'altro nelle loro definizioni della società cooperativa, considerandolo come carattere specifico, esclusivo, distintivo della medesima! — non è che il semplice mezzo, per quanto consentaneo e necessario all'indole della cooperazione, col quale essa attua il suo scopo, e che oggidì, nelle svariate manifestazioni e nuovi bisogni del traffico, dovrebbe appunto essere riconosciuto come modo di diritto comune di formazione del capitale a lato delle società a capitale fisso. Vediamo infatti la legge francese non far parola delle società cooperative, ma solo e genericamente di società a capitale variabile, comprendendo quindi nelle sue disposizioni qualunque società (Legge 24 luglio 1867, tit. III: « Dispositions particulières aux sociétés à *capital variable* »; e così pure, sulle sue tracce, non fanno menzione delle società cooperative il codice di commercio ungherese (19 maggio 1875, art. 233 a 257) e il codice federale svizzero delle obbligazioni, (articoli 678 a 715), quantunque anche le disposizioni ivi dettate certo intendano precipuamente al regolamento di queste istituzioni, e sono disposizioni che valgono pur esse per ogni società a capitale variabile, in antitesi alle società a capitale fisso.

Gli altri elementi o norme imprimono bensì alla società cooperativa un certo carattere personale, or più or meno intimo; ma ben può sacrificarsi un po' del predominio del capitale in cambio di una maggiore libertà di movimento e di concessioni fiscali.

Al nostro legislatore non era sfuggita la questione sulla necessità od utilità di una nozione della società cooperativa. Vi accenna infatti il Mancini nella sua relazione 18 giugno 1877 al Senato (§ CVI). Egli respingeva la determinazione specifica del nuovo istituto, osservando che « la formola *Società cooperativa*, introdotta nella nostra lingua per designare quella determinata istituzione, non lascia luogo ad equivoci (!) e quando una parola ha un senso certo ed unico, che non può essere esteso ad un concetto diverso, non vi ha utile scopo che quel concetto venga riprodotto in una perifrasi. D'altronde l'idea essenziale della società cooperativa, più che nel diritto, deve ricercarsi

nella scienza economica. Essa esprime la tendenza ad uno scopo, che può ottenersi con mezzi assai varî, e che difficilmente potrebbesi riassumere completamente con una formola giuridica ».

La contraddizione di queste proposizioni, e quindi l'incertezza di pensiero del relatore si palesano *ictu oculi*: giacchè, se il concetto essenziale della società cooperativa può difficilmente ricevere la sua sintetica affermazione in una formola giuridica, non può certamente più dirsi che la formola « società cooperativa » non lasci luogo ad equivoci. Il Mancini sfuggiva così la questione; e proprio una delle più gravi che si dibattono nel campo della economia sociale e del diritto, che è tormento continuo dei lavori individuali degli economisti e dei giuristi, di tutti i congressi delle società cooperative, delle Commissioni governative e dei parlamenti. E già a quei tempi la scienza economica presentavasi troppo incerta, involuta ed astratta nella nozione della società cooperativa, perchè egli, senz'altro, a questa scienza potesse così sicuramente richiamarsi. Inoltre già esistevano in Italia disposizioni speciali di leggi tributarie, che esentavano da alcune tasse solo quelle cooperative informate a taluni specifici caratteri intrinseci: sono le disposizioni sopra ricordate della legge del 1870 sul dazio consumo e delle due leggi del 1874 sulle tasse di bollo e di registro, le quali per sè stesse provano tutta l'arditezza della tranquilla affermazione che il concetto della cooperazione fosse così sicuro. Oggi poi, dinanzi all'ibridismo giuridico del necessario riconoscimento in veste cooperativa di società di mera speculazione, l'illustre uomo muterebbe certo pensiero: giacchè ben egli voleva distinguere la società cooperativa dalla società di commercio vera e propria; vedeva nella prima, quantunque in lineee vaghe, una « associazione fraterna e di famiglia », formata coi contributi del lavoro e del risparmio, meritevole di ogni agevolezza, perchè chiamata a rendere possibile anche agli umili quei beneficî che prima costituivano « un privilegio dei beati possessori del capitale ». Solo, quindi, in vista d'una particolare funzione e scopo economico-sociali intendevasi derogare alle severe discipline del commercio e della speculazione.

Non può farsi, d'altronde, soverchio addebito al nostro legislatore di non aver tentato una qualche nozione o carattere intrinseco della cooperazione; trattandosi di un primo passo, era già molto si riescisse ad un ordinamento giuridico il quale almeno agevolasse la vita esteriore di queste società: ciò che, appunto, allora premeva, dinanzi allo sviluppo dalle medesime già assunto ed alla loro speciale importanza sociologica e morale. E altra giustificazione esso trova nello stato delle legislazioni che ci precedettero in questa materia, giacchè quelle stesse che vollero tentare una definizione della società cooperativa

non seppero affermarla se non nell'elemento del tutto meccanico della variabilità del capitale e del numero dei socî (legge belga, 17 maggio 1873, art. 85; legge olandese, 17 novembre 1876, art. 1); cedettero alla enunciazione di eguale anomalo principio le legislazioni posteriori (codice di commercio portoghese, 28 giugno 1888, art. 207; codice di commercio messicano, 15 settembre 1889, art. 328). Piuttosto di seguire cotesto indirizzo, che inconsciamente accomuna l'azienda cooperativa ad ogni altra di affari, di speculazione, ben fece il nostro legislatore a tralasciare senz'altro la nozione del nuovo istituto. E non è questo poi un gran male, se, pur rimanendo con ciò offesa la ragione logica fondamentale di detto istituto, potè, d'altro lato, grandemente avvantaggiarne il traffico, imponendosi oggidì, come dissi, pel multiforme atteggiamento e conseguenti nuovi bisogni delle energie economiche, la necessità di riconoscere eziandio e regolare le società speculanti a capitale variabile.

Nè occorre infine esaminare se il Mancini, col richiamarsi, per la nozione essenziale della società cooperativa, alla scienza economica, intendesse così di affidare all'Autorità giudiziaria anche l'indagine dell'osservanza de' principî economici sulla cooperazione. Sostiene questa tesi un autorevole nostro commercialista (il Manara nel suo trattato in corso di stampa *Società e associazioni commerciali,* vol. I, n. 278, 279 — Torino 1902, Unione tipogr.-editrice); e non di rado, infatti, assurgono a considerazioni economiche i tribunali. Ma troppo vasto e incerto è questo campo, e già troppo ponderoso il loro cómpito giuridico, perchè possa ammettersi siffatto potere e riconoscersi per esso la necessaria preparazione. Se lo stesso Mancini si trovò costretto a dichiarare che la società cooperativa « esprime la tendenza a uno scopo che può ottenersi *con mezzi assai vari e che* DIFFICILMENTE *potrebbesi riassumere completamente* con una formola giuridica » e se la stessa scienza economica ci si offre ancor oggi, da oltre cinquanta anni, così instabile e discordante, non riesce proprio di poter ritenere affidato al magistrato onere siffatto. E finora, invero — e senza punto menomarne il nostro rispetto, sempre alto — mal ei potè brancicare in questa materia, non afferrando ben anche lo stato speciale di fatto delle varie forme di cooperazione, la speciale caratteristica funzione e le condizioni stesse essenziali di esistenza di alcune delle medesime.

Il ragionamento del Mancini ad altro non può intendere che ad escludere puramente e semplicemente la necessità — almeno nello stato legislativo di allora sulla cooperazione — di una definizione, lasciando all'esperienza di maturare una istituzione, che non presentava ancora una sicura *facies*, e alla legislazione futura di meglio provvedervi.

II.

Basi fondamentali di una legislazione sulle società cooperative.

Se deve riconoscersi alla società cooperativa una particolare impronta economico-sociale (e — checchè vadano sottilizzando recenti scrittori — non v'ha dubbio, di fronte allo studio speciale di cui questa istituzione è oggetto, al separato ordinamento giuridico ch'essa riceve nelle legislazioni di tutto il mondo, all'acquisito stato di fatto e all'universale etico consentimento che l'accompagna), logica e necessaria ne discende una sua particolare configurazione giuridica.

Al riguardo, prima e fondamentale indagine è quella della determinazione dei caratteri della cooperazione.

Ma, quali i criterî?

Questi dovremmo trarre dalla scienza economica, poichè la cooperazione, come istituto economico, prima che dal giurista, deve appunto essere definita dall'economista. Invano però ancor oggi può farsi capo ad una scienza che non si è mostrata capace di sorreggere l' opera dei primi legislatori. Essa ha il torto di essersi abbandonata a distinzioni e costruzioni troppo artificiose, ricercando e disputando il carattere puro della cooperazione, e facendo così della medesima un tutto che non rispecchia la *vivida virtus* dell'esperienza e che ben raramente può ricevere la sua integra applicazione. Pur volendo afferrarne i concetti meno astratti, ancor oggi, in sostanza, la scienza economica non vede nella cooperazione che una istituzione la quale deve rimanere circoscritta nello stretto àmbito delle classi operaie, o, in genere, delle classi le più umili, e che deve esplicare la sua funzione nel più rigoroso cerchio della mutualità.

Per l'influenza che, da una parte, necessariamente esercitano in questa materia gli insegnamenti della dottrina economica, e, dall' altra, le vive, continue ostilità della concorrenza, è facile comprendere come l'uno o l'altro di questi concetti, ed anche entrambi, trovino ancor eco presso giuristi, nelle aule parlamentari e talora pur nella giurisprudenza, quand'essa crede poter investigare eziandio l'osservanza dei caratteri economici della cooperazione.

Non è il caso di intrattenerci sul concetto di restringere questa istituzione a determinate classi di persone. Esso non può più avere che un mero valore storico, quello delle origini del movimento cooperativo. Ogni istituto progredisce secondo i nuovi tempi ed i nuovi bisogni; se oggi la società cooperativa giova anche ai meno bisognosi, segno è che le odierne esigenze sociali impongono anche ad essi il

salutare spirito di previdenza e di difesa. Si potranno favorire, con particolari concessioni fiscali, le classi più povere; ma sarebbe inconsulto privare le altre classi di un metodo economico così morale, largo, universale, e che migliora, nell'interesse di tutti, e oggi oltre eziandio i confini degli Stati, gli stessi organi della produzione, distribuzione e circolazione della ricchezza.

Assai accentuato ed esteso è invece il concetto di circoscrivere la funzione economica delle società-cooperative fra i soli soci. E venne accolto dalla legge germanica (1° maggio 1889, § 8) con la sanzione di gravi pene pecuniarie (§ 152). Ne seguiva le tracce il progetto francese (2 dicembre 1895, art. 1), quantunque con esso non si ritenessero abrogate le disposizioni sulle società a capitale variabile contenute nel titolo III della citata legge del 1867, mentre in Germania le società operanti coi terzi cadono sotto l' egida del diritto comune. Più liberale e razionale il progetto italiano—del quale dirò in seguito—che esplicitamente ammette l'estensione delle operazioni ai non soci (art. 1).

È un argomento cotesto reso oggi artificioso dalle continue pressioni del minuto commercio, tanto che in Germania i commercianti, fatti arditi dal conseguito divieto alle cooperative di operare coi terzi, non esitarono di invocare contro di esse pur una tassa speciale, (chiamata assai propriamente tassa di *strangolamento* « Erdrosselungesteuer » : *Social Praxis* del 14 gennaio 1897, articolo del dott. HANS CRÜGER.

Ad una concezione sì angusta del carattere dei sodalizi cooperativi—contro la quale insorgono in tutti gli Stati i Congressi dei cooperatori—basterebbe opporre la legislazione degli altri paesi, giacchè, fuor della Germania, non è stabilito alcun divieto alle operazioni coi terzi (nel Belgio, legge 18 marzo 1873, art. 85 e seg.;—in Inghilterra, legge 12 settembre 1893 « *Industrial and Provident Societies Act* », 56 e 57 Vict., ch. 39, come già nelle precedenti leggi del 1862, 25 e 26 Vict., ch. 87, e del 1876, 38 e 39 Vict., ch. 45;—in Rumania, cod. di comm., articoli 221 e seg.;—nel Portogallo, cod. di comm., art. 207 e seg.;—in Olanda, legge 17 nov. 1876 « *Vet tot regeling der cooperatieve vereenighingen* »;—nel Messico, cod. di comm., art. 238 e seg.;—nell'Argentina, cod. di comm., art. 392 e seg., ecc.

Ma, pur volendo entrare nel merito della questione, non è difficile rilevarne tutta la grettezza, l'aperto contrasto coi bisogni della pratica—che sono sempre la prima legge della scienza—e pur cogli stessi principî da questa messi innanzi. Già su tal questione ebbi ad intrattenermi *ex professo* in precedenti Congressi e in annotazioni giurisprudenziali (e non mancano invero decisioni, per fortuna rimaste isolate, che anche in diritto costituito negano alle cooperative

l'estensione delle loro operazioni ai terzi). Qui non vi accenno che per sommi capi e nei punti sostanziali.

Anzitutto—prescindendo da talune speciali forme di cooperazione, nelle quali l'esercizio della funzione fra i soli soci, e per essi soltanto, è contraria allo stesso fatto economico speciale, alla essenza ed al fine di quella determinata impresa (così nelle cooperative di produzione e di lavoro, le quali non esistono che per l'*assunzione in comune* della impresa, e non già eziandio per l'attribuzione del prodotto ai soli soci), e da altre, nelle quali le operazioni coi soli soci attengono alla loro particolare *facies* economica (e tali le Casse rurali, sistema Raiffeisen, società in nome collettivo, che funzionano senza capitale proprio, ma con quelli soltanto tolti a prestito, e per distribuirli in comune ad integrazione dell'economia privata dei singoli membri)—le operazioni coi terzi sono sovente condizione precipua or di vita, or di sviluppo.

Così, nelle cooperative di consumo, la vendita anche a non soci si presenta in generale come una vera necessità, poichè raramente è ad esse dato di potersi costituire con un adeguato numero di aderenti, sì che possano ottenersi quelle favorevoli condizioni di mercato alle quali appunto si intende, e che non sono rese possibili che da acquisti di una certa entità; i soci quindi perdono ben presto ogni fede nel principio cooperativo, e si liberano da uno sforzo cui non può rispondere lo sperato beneficio, o, se vi resistono, la società continua in generale a condurre una vita stentata, rachitica. Quelle cooperative invece che vendono anche al pubblico ci offrono il più splendido esempio, in Italia e fuori, e soprattutto in Inghilterra (dove questo sistema ebbe origine e fu costantemente seguito, sulle tracce dei *probi pionieri di Rochdale),* della forza e della fortuna di cui sono capaci. E tale sistema si ripercuote inoltre, con peculiari effetti morali, nell'ordine generale economico, per la intrinseca sua virtù di calmiere moderno, sospingendo a giusti limiti i prezzi di mercato, rompendo sindacati e monopoli artificiali.

Lo stesso deve dirsi nei rapporti colle Banche popolari, dovute al forte apostolato del nostro Luzzatti.

Sappiamo, infatti, che sono principali operazioni di queste Banche i prestiti e gli sconti, e che ad essi provvedono col capitale, coi depositi passivi e col risconto. Ora, se la Banca dovesse limitare la sua azione nel chiuso cerchio dei soli soci, questi tre mezzi, evidentemente, possono riescire insufficienti a sopperire alle richieste di credito; il risconto del portafoglio è bensì facile e pronto strumento di danaro, ma non si può far valere se non quando la Banca ha acquistato una certa riputazione e solidità, e sempre poi con molta parsi-

monia, chè altrimenti la Banca potrebbe trovarsi scossa nella stessa sua riputazione. Necessità adunque, sovente, di ricevere i depositi eziandio dai terzi; la quale, poi, è pur inerente all'indole stessa economica e morale di una istituzione, che, sorta per redimere il popolo dall'usura, deve largire il credito alle più miti condizioni, le quali non le sono possibili senza una forte massa di depositi.

Circa le operazioni attive coi terzi, queste sono ben spesso, a loro volta, una necessaria conseguenza delle operazioni passive di deposito, perciocchè, se i depositi affluiscono, è manifesto che questi non possono sempre trovar sfogo nei soli socî. Or, verificandosi tale eccedenza di numerario, e non consentendosi di impiegarla anche in operazioni attive coi non socî, ne deriverebbe che le Banche: o dovrebbero impedire l'aumento del loro capitale, e in tal caso, pur prescindendo dalla insufficienza del provvedimento, sarebbe leso lo stesso principio fondamentale delle società a capitale variabile, le quali, appunto perchè tali, debbono lasciar sempre àdito a nuovi soci, e in ispecie la società cooperativa, contro il suo peculiare fine morale, assumerebbe un'impronta chiusa, egoistica; o porre freno all'affluenza dei depositi, privandosi così del mezzo più potente di largire il credito al più mite saggio e disnaturando quindi l'alta missione cui sono chiamate; o investire le esuberanze di cassa in titoli di pubblico credito o in mutui ipotecarî, ciò che non è sempre prudente e in molti casi nemmeno possibile, perchè, di solito, si proporzionano tali impieghi ad una quota parte del capitale o dei depositi. La stessa legge tedesca, che vieta alle cooperative di credito le operazioni di prestito coi non socî, si trovò costretta a far eccezione per i prestiti concessi al fine del collocamento delle giacenze in danaro (*Geldbeständen* cit., § 8, n. 5).

Nei rapporti, poi, colle cooperative di produzione e di lavoro, la necessità di assumere operai ausiliari, cioè estranei all'azienda, può sorgere sia dall'entità di quel determinato e particolare lavoro che la società imprende, e per il quale non basti l'opera dei soci, sia anche da imprevedibili cause di urgenza o di forza maggiore. È anzi il legislatore stesso che espressamente dovette riconoscere questo bisogno, e proprio per le società inscritte nel registro prefettizio, del quale ho sopra messe innanzi tutte le *rigorose* condizioni. Dispone infatti l'art. 17 del citato regolamento 9 giugno 1898 (per l' applicazione dell'art. 4 della pur ricordata legge 11 luglio 1889) che: « quando concorrano eccezionali circostanze, potrà consentirsi nel contratto di appalto (di pubblici lavori) che la società si valga, in determinati periodi, del lavoro di operai estranei, in numero non eccedente la metà della totalità degli operai impiegati nel lavoro stesso ». Solo si

richiede—e giustamente, in considerazione delle concessioni conseguenti dall'inscrizione in detto registro—che pur gli operai ausiliari siano ammessi alla partecipazione agli utili (stesso reg., art. 4, lett. d). Ed è quanto pur veniva stabilito negli statuti predisposti dalla speciale Commissione nominata dall'Assemblea nazionale della Francia col noto decreto del 1848, col quale si votavano tre milioni di credito in favore delle cooperative di produzione: « Se la società trovasi costretta ad assumere collaboratori temporari, darà loro alla fine dell'anno, oltre il salario, una parte dei profitti, determinata dalla loro collaborazione » (art. 26).

Dinanzi a queste impellenti manifestazioni e necessità della pratica, già, per di più, riconosciute dallo stesso legislatore, torna inutile ogni discussione su di una dottrina, la quale astrae dalla realtà della vita, dalla concreta concezione dei fatti economici, che soli dovrebbero indirizzarla e fortificarla; questa non è vera scienza, e non può perciò esercitare alcun influsso nell'opera legislativa. Del resto, quegli stessi economisti, che vedono in una rigorosa mutualità l'essenza della istituzione cooperativa, non iscorgono le incongruenze che ne derivano, e in rapporto agli stessi principî generali, ne' quali tutti convengono, del sistema cooperativo: e così, tra altro, di dover considerare come cooperatore il socio che partecipa all'azienda col solo suo contributo iniziale di capitale, e di dover necessariamente negare la qualità di cooperatore, ad esempio, all'impiegato (non socio), che vi concorre col lavoro, mentre, appunto, è nell'eccellenza del sistema cooperativo la suggezione del capitale al lavoro, la funzione del primo di semplice strumento del secondo.

Soccorrerebbero, infine, varie considerazioni eziandio di ordine morale e politico-sociale, giacchè se la società cooperativa è qualcosa di ben più alto di una istituzione meramente utilitaria, acquisterà certo maggiore dignità coll'educare anche i terzi alla virtù de' suoi principî, affermandosi inoltre, per tal modo, in questi tempi di agitate e spesso malsane aspirazioni, ancor più valido strumento di bene e di tranquillità sociale.

Ben altri criteri debbono adunque condurre alla giuridica sanzione del carattere intrinseco della cooperazione.

È cotesta una istituzione, la quale sorse, si svolse ed acquistò speciale impronta e importanza in antitesi alle comuni aziende capitalistiche. Mentre in queste il capitale è il *dominus* e si trova in contrasto col lavoro, nella società cooperativa invece non assume che una posizione subordinata, come semplice mezzo di vita dell'azienda, e in perfetta armonia cogli altri fattori di ricchezza, perchè riuniti

tutti nelle stesse mani o cementati in un fine comune; mentre nelle comuni imprese il capitale tiene per sè tutto il profitto netto, o, se ne rende partecipe il lavoro, egli non è che nello stesso proprio tornaconto o per mero impulso morale, nella impresa cooperativa i fattori tutti di produzione debbono essere retribuiti secondo le rispettive loro prestazioni.

Da questi generali inconcussi principî del sistema cooperativo scaturiscono due corollari pratici, che presiedono all'ordinamento intrinseco di ogni società cooperativa e possono facilmente scolpirsi in una formola giuridica:

limitazione del dividendo al capitale;

ripartizione dei profitti fra tutti coloro che concorsero a produrli (soci e terzi).

Di questi due corollari, il primo veniva già deliberato negli ultimi studi di revisione del codice di commercio (art. 1° del progetto speciale sulle società cooperative, deliberato il 25 marzo 1896); il secondo era proposto nel progetto del relatore Vivante (ma, come dirò, occorre spiegare e integrare nelle sue applicazioni), e non venne accolto perchè sarebbero rimaste escluse dal novero delle società cooperative le Banche popolari — per le quali la compartecipazione sia dei soci che dei terzi agli utili non ha ancor ricevuto dalla pratica una sicura sanzione —, che il Vivante intendeva assoggettare alle nuove particolari disposizioni sulle società a capitale variabile, riservando quelle sulla cooperazione alle società soltanto che ripartissero i guadagni fra i propri collaboratori (vedi *Relazione e verbali delle discussioni della Sotto-commissione per lo studio della legislazione delle società commerciali*, pag. 107, 108 — Roma 1895, Stamperia Ripamonti). Veniva all'uopo sostituita la formola dell'« esercizio di qualunque industria o commercio *a servizio dei cooperatori, soci o non soci* », formola però, la quale ingenera i più gravi dubbî, nulla risolvendo, poichè vi si dà per definito il concetto di *cooperatore,* che trattasi appunto di chiarire e in qualche modo scolpire.

Anzitutto, la limitazione del dividendo alle azioni o quote dai soci conferite è uno dei requisiti, il quale, come concorre efficacemente ad imprimere alla società cooperativa il suo carattere personale e morale, così la distingue dalle società ordinarie, in cui, o non si guarda che all'entità dei contributi, o, se pur alle qualità personali, si ha tuttavia sempre un fine di mera speculazione. E, al riguardo, la pratica ha già prevenuto l'opera della legge, poichè sono molti gli statuti che attribuiscono al capitale una equa, razionale retribuzione: in generale, nella stessa misura di cui in detto progetto, il 5 %; ed è pur questo il massimo consentito alle cooperative di produzione e

lavoro, agli effetti della loro iscrizione nei registri prefettizî e conseguente diritto di poter adire, con facilitazioni speciali, ai pubblici lavori (art. 4, lett. *c*, del cit. regolamento 9 giugno 1898).

Il modo poi di rimunerazione degli altri fattori della produzione è quello che ancor più intimamente giova alla giuridica affermazione della speciale impronta economico-sociale della istituzione cooperativa e, sopratutto, allorchè concorrano alla produzione anche i non soci. E anche su tal punto ne ammaestrano e la pratica e precedenti della stessa nostra vigente legislazione: la prima, perchè, fuor delle Banche popolari — e non, come or dirò, per una minor intuizione dei princìpî e fini di una sana cooperazione —, gli altri sodalizî cooperativi ammettono prevalentemente anche i terzi alla compartecipazione negli utili dell'azienda; la legge stessa, perchè il citato regolamento speciale sulle cooperative di produzione e lavoro prescrive la distribuzione degli utili anche in favore degli operai ausiliari, e, anzi, nella stessa misura come ai soci (art. 4, lett. *d*).

L'ostacolo principale per una sanzione legislativa del modo di ripartizione degli utili proviene dallo stato speciale di fatto in cui tuttodì permangono, e in Italia e fuori, le Banche popolari, le quali, salvo rarissimi casi—che pressochè esistono a titolo di solo sperimento—non rimunerano che il capitale, fortificando col restante degli utili le riserve e provvedendo in vario modo alle sorti degli impiegati ed a fini di previdenza e di cooperazione. Invero, la distribuzione di una parte degli utili fra coloro che fanno operazioni di credito è ammessa in Italia, per quanto mi consta, dalle sole banche popolari di Conegliano, di S. Daniele del Friuli, di Udine e di Pontecorvo, e sono oltre settecento le Banche oggi esistenti!; in Francia dalla Banca di Mentone; nel Belgio dalle Banche di Gand e di Huy; in Germania, dove esiste il maggior numero di Banche popolari, una sola applica questo sistema (lo disse il Krüger — contrario — al Congresso internazionale del credito popolare, tenutosi in Parigi nel luglio 1900). Presso altre Banche non ebbe fortuna e fu abbandonato (così dalla Banca di Marsiglia).

Or, dinanzi a questa posizione di fatto assunta dalle Banche popolari, un nuovo indirizzo di legislazione dev'essere molto ponderato, giacchè la legge non crea i fatti economici, nè li regola se non nelle loro vive, mature espressioni. Non si cancellano d'un tratto vecchie abitudini senza nocumento dell'economia sociale; e, per quanto razionali ed eque ne siano le innovazioni, meglio della forza materiale, immediata della legge, giovano temperamenti, consigli ed una maggiore esperienza.

E, in realtà, non poche difficoltà si presentano: occorre indagare

se il principio della parziale retrocessione degli utili (che si possono conseguire direttamente o indirettamente) debba e possa trovar applicazione per tutte le svariate operazioni che da questi istituti si compiono, o per alcune soltanto, e quali; studiare il modo di liquidazione della retrocessione per le operazioni in corso, delle quali si ignora l'esito finale, e che potrebbero risolversi in perdita; provvedere all'evento di perdite dell'azienda, ecc. E queste sono le ragioni di maggior rilievo, senza tener conto di altre, le quali, se intendono a rendere finanziariamente più robusta l'azienda, ne vulnerano però i principî sanamente democratici, e pur passando sopra ad una eventuale eccessiva complicazione di contabilità, perciocchè vi si potrebbe facilmente contrapporre l'esempio delle più potenti cooperative di consumo italiane e straniere, le quali, non ostante l'ingente importo annuo delle loro vendite, che salgono a milioni e milioni, liquidano anche quei pochi centesimi che possono spettare per un unico ed il più piccolo acquisto.

Tuttavia, pur apprezzando ogni obbiezione che dai pratici possa addursi, ne' rapporti colle Banche popolari, contro il principio della retrocessione parziale degli utili, anche per esse il principio stesso si impone se non è possibile escogitarne altri per cui si abbia netta una distinzione fra società cooperativa e società puramente e semplicemente a capitale variabile.

Comprendo l'eguale importanza specifica e morale che assumerebbe la Banca popolare anche colla sola limitazione del dividendo al capitale, poichè il rimanente degli utili sarebbe devoluto al fondo di riserva, dalla solidità del quale si rifletterebbe eziandio un minor saggio del danaro, in cui risiede appunto la precipua caratteristica del credito popolare. Ma occorrerebbe pur fissare per legge questo saggio; il che non è possibile. Gli stessi Istituti di emissione non regolano già il prezzo del danaro, ma semplicemente lo ricercano, accertano e determinano nel valore ch' esso ha in quel dato tempo. È il solo mercato che lo regola, e in base a molteplici e i più svariati fattori: condizioni di luogo, del capitale, dei depositi; interessi, che, per ragioni di concorrenza, le Banche debbono pagare su questi depositi; difficoltà di risconto del portafoglio o di ottenerlo a buoni patti, ecc. Nè potrebbe il legislatore prender norma dall'interesse che volta per volta determinano detti Istituti di emissione e stabilire quindi per le Banche popolari un interesse di poco superiore. Sarebbe cotesto un sistema, oltrechè, per le stesse ragioni di cui sopra, irrazionale, tale da segnare eziandio la rovina di molte Banche, e proprio di quelle la cui opera di redenzione è più sentita, perchè vivono in piccoli centri, nei piccoli paesi, là dove l'usura è più spietata. Queste Banche,

invero, che hanno generalmente un piccolo capitale e un piccolo giro di affari, non coprirebbero sovente neppur le spese di amministrazione se dovessero scontare solo all'uno o all'uno e mezzo per cento sopra il saggio degli Istituti di emissione; anche con un saggio più elevato di quello che è possibile alle consorelle maggiori, esse rendono egualmente un vero e benefico servigio, perchè appunto nei piccoli centri i soli sovventori e banchieri sono gli usurai.

Bisogna quindi, di necessità, affermare anche per le Banche popolari il principio della restituzione ai clienti di una parte dell' utile netto ch'essi contribuiscono a formare.

E questo metodo, oltre la spontanea applicazione, per quanto limitata, che già ebbe a ricevere da istituti cui una più esatta e larga intuizione dei còmpiti del credito popolare è anima delle più ardite e onorate iniziative, ha avuto il suffragio di due Congressi delle stesse Banche popolari: il VII Congresso francese del credito popolare, tenutosi a Nîmes nel 1895 (*Actes du Congrès*, pag. 75, 76 — Menton 1896, Imprimerie coopérative Mentonnaise), su relazione di persona di grande competenza tecnica, l'ottimo amico Charles Rayneri, direttore della Banca popolare di Mentone e vice-presidente del « Centre fédératif du crédit populaire en France »; il Congresso internazionale del credito popolare, tenutosi a Parigi nel 1900 (*Actes du Congrès,* pag. 561, 562 — Menton 1901, stessa tipografia), su mia relazione « Principes de législation sur la coopération de crédit », la quale ebbe l'autorevole appoggio, su tal punto, del detto Rayneri e del presidente del Congresso, l'eminente Eugène Rostand.

In Italia la questione venne discussa al VI Congresso delle Banche popolari (Bologna 1895), pur in base a mia relazione. Allora io non ammetteva per le medesime la sanzione giuridica di detto principio, in considerazione appunto del turbamento che ne potesse derivare pel difetto di un necessario sustrato di fatto. Manifestavasi contrario anche l'onor. Luzzatti, il quale propugnava vigorosamente come provvedimento assai più virile quello di rafforzare le riserve; e il Congresso, pur non pronunciandosi decisivamente, ne seguiva l'autorevole consiglio, votando per intantó un ordine del giorno nel solo senso che, se si dovessero imporre vincoli alle società cooperative, si stabilisse per le Banche popolari un limite del dividendo sulle azioni (Atti del Congresso, pag. 204 — Roma 1896, Tipog. dell'Unione cooperativa edit.).

Questo voto contrario del Congresso di Bologna assumeva però, in quel tempo, un particolare valore anche in considerazione di alcuni progetti ministeriali, poichè allora proponevasi di far rientrare le Banche popolari nella nuova speciale categoria di società a capitale

variabile, trasformazione alla quale, dopo aver tanto meritato della loro alta rigeneratrice funzione, esse non potevano nè dovevano piegarsi, tanto più che sarebbero rimaste *ex lege*, qualora poi non si fossero accolte le disposizioni formulate su queste società a capitale variabile! Donde altro motivo della vivace opposizione dell'onor. Luzzatti, cui è dovuta tra noi l'istituzione di dette Banche e alle quali con alto intelletto costantemente invigila.

Ma, col sistema ch'io oggi ho l'onore di proporre, parmi possa dileguarsi ogni ragion di dissidio, perciocchè mi limito a riserbare le concessioni fiscali — che sono appunto causa precipua di ogni dibattito e discrepanza — a quelle società soltanto, le quali attuino il principio della retrocessione degli utili (e, ben inteso, come dirò, sempre quando il conseguimento di utili sia nel fine di quella determinata azienda cooperativa). In tal modo è tenuto debito conto dell'attuale, pressochè esclusiva, condizione di fatto delle Banche popolari, della insufficiente, isolata esperienza ch'esse ci offrono, e, ad un tempo, le medesime vengono sospinte a conformare grado a grado il loro ordinamento ad uno dei concetti essenziali che devono presiedere all'ordinamento economico di ogni società cooperativa.

E se occorre non precipitare un sì delicato argomento, ma intanto per suggellare un primo efficace indirizzo di una più corretta legislazione, mi lusingo che in quest'ordine di idee possa facilmente convenirsi.

Anche il Luzzatti, che è sempre primo a seguire ed inculcare ogni e più ardita iniziativa del credito popolare, non poteva certo ristarsi dall'apprezzare degnamente anche per le sue Banche l'alta virtù morale e democratica, se non solidamente finanziaria, di questo congegno di rimborso parziale degli utili. Nell'ultima delle sue magistrali introduzioni alla statistica delle Banche popolari (statistica al 31 dicembre 1898), nella quale riassume i risultati di trentasette anni di propaganda in favore del credito popolare, egli innalza l'esempio che al riguardo offrono alcune di queste Banche: « E come avviene in queste opere di creazione spontanea, qualche banca ha immaginato dei presidî nuovi, nei quali si attua altissimamente la prova che la cooperazione, se è mercantile nei mezzi, dev'essere disinteressata nei fini ». Ed in seguito ha aperto nel « Credito e cooperazione », ch'egli dirige, una feconda disputa sull'argomento, rispondendo ad ogni obbiezione e cercando così di superare ogni resistenza.

Non basta però l'affermazione generica del principio di ripartizione degli utili fra tutti coloro che concorrono a produrli.

Anzitutto, chi sono i produttori?

Il vocabolo *produzione* ha, nel linguaggio scientifico, significato lato: include tutti i fattori per i quali si consegue una determinata utilità economica; quindi, in tal senso, potrebbero considerarsi elementi di produzione anche le somministrazioni delle merci necessarie alla società per l'esercizio della sua azienda (così, concorrerebbero alla produzione i fornitori delle cooperative di consumo), i mutui che la società contraesse (e così, precipuamente, nelle Casse rurali, le quali, per loro stessa speciale natura, funzionano con capitali tolti in prestito), ecc. Ma, evidentemente, non è questo il significato che deve attribuirsi a detta voce, e nemmeno in rapporto alle comuni imprese di speculazione; bensì quello speciale, caratteristico, che è nella stessa configurazione economica della società cooperativa. Questa società elimina ogni intermediario speculante, riunendo in una economia collettiva quelle persone e quegli interessi che nell'impresa speculativa si trovano scissi; e siccome la scissione esiste, da una parte, tra coloro che conducono l'impresa (in senso ampio) e, dall'altra, i lavoratori e consumatori, così son questi gli agenti che debbono partecipare alla distribuzione degli utili — dopo rimunerato il capitale — perchè sono essi appunto che, nel sistema comune di esercizio della impresa, si trovano danneggiati, creando colla loro collaborazione un extraprofitto o soprareddito dal beneficio del quale sono esclusi.

E questo concetto, così delimitato (lavoratori e consumatori) spiana anche la via alla sua applicazione per talune specie di società cooperative, nelle quali non parrebbe razionale — a prescindere da un lavoro veramente enorme di contabilità — l'affermazione, senz'altro, anche del solo principio, per quanto in sè stesso concreto, di partecipazione agli utili per coloro tutti che concorrono nelle operazioni *oggetto* dell'azienda.

Nessun dubbio potrebbe sorgere riguardo alle cooperative di consumo ed a quelle di produzione e lavoro: nelle prime concorrono al servizio di distribuzione, oggetto dell'azienda, i consumatori socî e terzi (se anche questi ultimi vi sono ammessi); e, se la società non vende a prezzo di costo, si comprende che gli uni e gli altri debbano partecipare agli utili, i quali non rappresentano che la restituzione di quanto ogni acquirente ebbe a pagare in più all'atto dei suoi singoli acquisti presso il magazzino sociale, e così un equipollente (e più razionale) della vendita a prezzo di costo; — nelle seconde concorrono al processo produttivo non solo i socî, ma anche quegli operai ausiliarî che vengono talora assunti allorchè è insufficiente la prestazione dei soli socî; e anche per questi ausiliarî la partecipazione agli utili non rappresenta che la integrazione del salario percepito, giacchè altrimenti (come nel primo caso, rispetto ai terzi consuma-

tori) la società fruirebbe di quell'extraprofitto che nelle comuni aziende fa proprio il solo imprenditore, e che invece nel sistema cooperativo, per la fusione degli elementi di produzione, dev'essere condiviso.

Molteplici, per contro, e di diverso titolo economico e giuridico, si presentano le funzioni di una Banca popolare: prestiti, sconti, depositi, conti correnti, riporto di titoli, operazioni in divisa, di commissione, ecc., funzioni tutte che, direttamente o indirettamente, concorrono nella produzione degli utili. Ma, in concreto, l'extraprofitto, nella restituzione del quale appunto si incarna l'assetto cooperativo di un'azienda, non può veramente verificarsi che nelle operazioni principali di queste Banche: i prestiti e gli sconti. Come nelle cooperative di consumo la ripartizione degli utili in proporzione degli acquisti si collega al di più pagato dai consumatori, così nelle cooperative di credito, le quali debbono dare il danaro alla più dolce ragione, la ripartizione riconduce al suo tasso di costo l'interesse percepito; le altre operazioni delle medesime possono invece consentire *ab initio* una esatta determinazione. E in questa limitazione convengono il Rayneri in Francia (citati atti del *Septième Congrès du crédit populaire* di Nîmes, pag. 68), in Italia il nostro Luzzatti, il quale, rispondendo ad una lettera dell'on. Luigi Canzi — che, dalla sua competenza di già-presidente della Banca cooperativa milanese, trae convincimento contrario al metodo di restituzione degli utili nelle Banche popolari — così scrive: « La retrocessione non può aver sustrato giuridico se non per i *consumatori* (scontisti) e nulla affatto per i *fornitori* (depositanti, correntisti, ecc.), tranne per i piccoli depositanti ai quali va dato, e si dà di consueto, un premio d'incoraggiamento. Coi *consumatori* la banca fissa un *prezzo medio approssimativo* del denaro, poichè ignora, pagati gli interessi passivi, i risconti, le tasse, il personale, ecc., quale sarà il *suo costo finale del denaro*. Invece coi fornitori essa pattuisce un prezzo *minimo definitivo* determinato, e che, fino a un certo punto, le viene imposto dalle condizioni del mercato e dalla concorrenza di altre istituzioni congeneri » (*Credito e cooperazione*, 1902, n. 5, pagina 35). Pur nello stesso senso sono le deliberazioni del ricordato settimo Congresso francese del credito popolare: « Répartition aux sociétaires et clients ayant fait des opérations d'*escompte* et obtenu des *avances,* au prorata des intérêts et des commissions payés sur ces opérations » (*Actes du Congrès,* pag. 75, 76), e del pur citato Congresso internazionale del credito popolare, in Parigi: « Poser les règles essentielles qui résultent des caractères économiques de la coopération, notamment..... la répartition des bénéfices en quelque mesure entre les *emprunteurs* » (*Actes du Congrès*, pag. 561, 562).

Occorre quindi che il legislatore determini, nei rapporti almeno

colle Banche popolari, le operazioni per le quali deve farsi luogo alla retrocessione parziale degli utili.

Siccome, inoltre, concorrono nelle loro prestazioni anche gli impiegati, i quali rappresentano il lavoro intelligente dell'azienda, così, per togliere ogni dubbio cui in proposito può dar luogo una formola generale, occorrerà espressamente affermare per essi eziandio il diritto alla partecipazione degli utili.

Da ultimo, non può parlarsi di ripartizione di utili se non quando questi sieno nel fine dell'azienda. Il *modo* di loro ripartizione influisce bensì nella determinazione del carattere economico della società cooperativa — e, sempre quando la funzione sociale sia preordinata al fine eziandio di una distribuzione di utili, ne è elemento precipuo; — ma certo errerebbe, e anche secondo lo stesso diritto costituito, chi facesse del conseguimento di utili una condizione *sine qua non* della cooperazione. Così, ad esempio, le cooperative di consumo vendono anche a prezzo di costo; è questo, anzi, il sistema prevalente in Italia, in confronto di quello della vendita a prezzo corrente, e per il quale soltanto si verifica in fin d'anno una eccedenza, sotto forma di utile (il così detto sistema inglese, perchè adottato dai probi pionieri di Rochdale, e al quale le cooperative inglesi debbono il loro meraviglioso sviluppo). E l'esplicazione della funzione delle cooperative di consumo in modo improduttivo di utili è appunto dalla legge stessa formalmente imposto, agli effetti del godimento di particolari esenzioni nei Comuni aperti e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario: queste cooperative non possono infatti godere dell'esenzione dal dazio per alcuni generi, se non quando, tra le altre condizioni, « la distribuzione *non sia fatta a fine di lucro o di speculazione*, cioè sia fatta *al solo prezzo di acquisto*, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie (art. 38 del citato regolamento generale 27 febbraio 1898 sui dazî interni di consumo). Alcuni negarono a tali società, così costituite, la vera figura del contratto di società nel senso di cui all'articolo 1697 cod. civ. (la cui definizione vale, certamente, anche per le società di commercio), e quindi di società commerciale, ritenendo che le società cooperative, perchè regolate nel codice di commercio, non potessero esistere che con carattere commerciale. Ma, oggidì, di fronte alla citata disposizione della legge speciale sul dazio consumo, la questione non ha più ragion d'essere, giacchè per l'esenzione dal dazio la società deve anche dimostrare di aver ottemperato alle disposizioni del codice di commercio sulle società cooperative (art. 39 di detto regolamento); e questa è altra prova del fondamento della tesi (oppugnata dal Prof. Manara, op. e vol. cit., n. 171-179) ch'io già sosteneva prima di questo nuovo testo, che cioè le disposizioni del codice

di commercio valgono anche per le coöperative che non hanno per oggetto atti di commercio (v. la mia monografia: *Le cooperative mutue di consumo e gli atti di commercio*, nella rivista *Il Diritto commerciale*, 1897, col. 669 e seg.). Comunque, siccome l'affermazione legislativa del nuovo principio di ripartizione dei profitti fra tutti coloro che concorrono a produrli può ingenerare il dubbio che la società cooperativa debba *necessariamente* proporsi un fine di guadagno pecuniario, così occorrerà eziandio espressamente dichiarare che detto principio non esclude il riconoscimento giuridico delle cooperative la cui funzione sia improduttiva di utili, le quali, ben inteso, godranno delle stesse concessioni finanziarie di quelle cooperative, che, mirando al conseguimento di utili, questi distribuiscono nel modo di cui sopra.

III.

Norme particolari per le società cooperative in genere.

Se una riforma radicale delle disposizioni del codice di commercio sulle società cooperative non può avere ancora un sicuro sustrato di fatto, e segnerebbe, d'altra parte, un grave perturbamento e danno economico rimpetto a tutte quelle numerose e fiorenti società che non potessero entrare nell'orbita della nuova legge; — se una distinzione fra società cooperative e società puramente e semplicemente a capitale variabile, per quanto in sè razionale, distrarrebbe oggidì dal novero delle società cooperative istituzioni che non possono, nè, e giustamente, vogliono essere confuse con le società di mera speculazione; — se, quindi, può seguirsi l'indirizzo temperante cui si informa la presente relazione, e per il quale, pur riconoscendosi come base fondamentale dell'ordinamento giuridico delle società cooperative una qualche determinazione dei caratteri intimi delle medesime, essa tuttavia debba oggi valere soltanto come primo passo di una più agevole e matura riforma, e al solo scopo di riserbare le concessioni fiscali a quelle società che a tali caratteri rispondano, più non occorrerebbero altre indagini, giacchè, come dissi, le disposizioni del nostro codice di commercio si mostrarono abbastanza pieghevoli per le varie forme di cooperazione.

Siccome però già venne elaborato in proposito un progetto (deliberato da una speciale Sotto-Commissione ministeriale il 25 marzo 1896), è opportuno che il Congresso si pronunci sulle innovazioni che per esso sarebbero recate alle vigenti disposizioni del codice di commercio.

Affermati i due principî dell'esercizio di qualunque industria o com-

mercio a servizio dei cooperatori, socî e non socî, e della partecipazione del capitale ai profitti non oltre la misura del cinque per cento, principî già sopra esaminati ed al primo dei quali, troppo indeterminato, vago, ho sostituito quello della distribuzione degli utili fra i varî fattori di produzione, il progetto contiene le seguenti altre nuove norme e modificazioni, che si possono così ordinatamente compendiare:

— *Forme di responsabilità della società.* Stabilito che i socî possono assumere una responsabilità illimitata o limitata, e si dichiara che, in mancanza di stipulazione contraria, è presunta la responsabilità limitata alle azioni o quote sottoscritte (art. 2).

— *Costituzione e formalità relative.* La società a responsabilità illimitata può costituirsi senza conferimento di capitale e designarsi coll'oggetto della sua industria o del suo commercio, senza indicare il nome di alcuno dei socî (art. 2).

Ogni società non può costituirsi se non con un numero di socî non minore di sette, e le indicazioni che debbono risultare dall'atto costitutivo sono eguali per tutte. Il tribunale, prima di ordinare la trascrizione della società nel registro delle società cooperative, deve sentire il parere di persone tecniche; e se la società è aggregata ad un consorzio di cooperative, deve richiedere il parere del medesimo (art. 5).

— *Indicazioni negli atti sociali.* Oltre le indicazioni di cui all' articolo 221, ultimo comma, cod. comm., devesi in ogni atto sociale designare anche il luogo di registrazione della società (art. 6).

— *Ammissione, recesso ed esclusione dei socî.* Se trattasi di società con responsabilità limitata, si fa eccezione alle incapacità di diritto comune, consentendo possa parteciparvi e disporre de' suoi diritti di socio ogni persona maggiore di diciotto anni (art. 2).

Anche agli impiegati (oltrechè agli amministratori, cod. comm., art. 226, 1° comma) non è consentito di autenticare le sottoscrizioni che i nuovi socî debbono apporre, agli effetti della loro ammissione, nel libro dei socî. L'ammissione non è operativa che dopo sei mesi dalla sottoscrizione (art. 10).

I socî recedenti ed esclusi hanno diritto al rimborso delle loro quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso, secondo il bilancio approvato dall' assemblea, ma non oltre il prezzo nominale delle loro quote od azioni.

I successori di un socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote od azioni in proporzione dell'attivo sociale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso, secondo il bilancio approvato dall'assemblea (art. 13).

— *Amministrazione.* Debbono essere eletti fra i socî, non solo gli

amministratori (cod. comm., art. 221, 2° comma), ma anche i direttori ed i sindaci; solo quando la società sia associata ad un consorzio federale di cooperative congeneri, possono chiamarsi a queste cariche anche i socî di una delle società confederate.

I componenti dette cariche non possono partecipare complessivamente agli utili netti della società in misura eccedente il dieci per cento (art. 16).

Gli amministratori debbono presentare al giudice delegato, alla fine di ogni semestre, un elenco per ordine alfabetico di tutti i socî a responsabilità illimitata esistenti alla data dell'atto medesimo e di quelli cessati nell'ultimo biennio, indicando il loro nome, cognome e domicilio (art. 19).

— *Assemblee.* Lo statuto può subordinare l'esercizio dei diritti di socio al versamento parziale o totale della sua quota o dell'azione sottoscritta.

Il rappresentante del socio nell'assemblea dev'essere socio (art. 15).

— *Diritti varî della società, dei socî e dei terzi.* Se il socio non paga le somme dovute, la società può dichiararlo decaduto, imputando la quota o le azioni in pagamento dei suoi crediti fino all'ammontare di lire mille. Per l'eccedenza possono concorrervi gli altri creditori (art. 8).

Ciascun socio ha diritto di esaminare il conto delle somme da esso versate e ritirate e di farsene rilasciare un estratto verso rimborso delle spese non maggiore di una lira (art. 18).

Chiunque può chiedere alla società una copia dello statuto in vigore e dell'ultimo bilancio verso pagamento di una somma non superiore ad una lira (art. 6).

— *Liberalità a favore della società.* La società è capace di ricevere qualunque liberalità, purchè sia impiegata nell'industria sociale e ne sia autorizzata l'accettazione con decreto reale (art. 4).

— *Associazioni di cooperative congeneri.* Le associazioni formate da un gruppo di almeno dieci società cooperative possono ottenere, con le formalità stabilite per la costituzione delle società cooperative, la personalità giuridica, allo scopo di tutelare gli interessi comuni e di far ispezionare le società confederate, coll'obbligo di comunicare copia di ogni relazione al giudice delegato del tribunale ove è la sede della società.

Per ottenere questa personalità, l'associazione deve presentare al tribunale l'atto costitutivo stipulato per atto pubblico, lo statuto e l'elenco delle società confederate.

Lo statuto deve indicare le norme per la scelta degli ispettori, per l'esecuzione delle loro funzioni e le sanzioni stabilite per la violazione degli obblighi assunti dalle società confederate (art. 20).

L'ispettore dell'associazione deve verificare l'osservanza della legge, delle deliberazioni sociali, nonchè lo stato patrimoniale della società e la sua corrispondenza coi libri sociali.

L'ispezione deve rinnovarsi almeno ogni due anni. L'ispettore non deve appartenere alla società ispezionata.

Gli amministratori devono concedere all' ispettore la possibilità di esaminare tutta l'azienda sociale.

L' ispettore deve dar copia al Consiglio di amministrazione della sua relazione. Le conclusioni della medesima debbono comunicarsi alla prossima assemblea dei socî colle osservazioni dei sindaci (art. 21).

Il giudice delegato può ordinare l' ispezione di quelle società cooperative che sono rimaste per oltre un biennio senza l' ispezione di un'associazione legalmente costituita. L'ispezione è eseguita per mezzo di una persona tecnica scelta dal giudice (art. 22).

— *Penalità*. È stabilita l' ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per gli amministratori, che, richiamati dal giudice all' osservanza della legge, non vi ottemperino in un termine prefisso (art. 23).

Gli amministratori ed i sindaci colpevoli di una distribuzione di utili superiore al cinque per cento sono puniti secondo la prima parte dell' art. 861 cod. comm. Così pure nei casi preveduti dall' art. 863 stesso codice (art. 24).

— *Concessioni finanziarie*. Gli atti costitutivi e modificativi, gli atti di ammissione e di recesso dei socî e le relative procure sono esenti dalle tasse di registro e bollo e dalle spese della loro pubblicazione (art. 25).

— *Disposizioni transitorie*. Le società cooperative esistenti sono regolate dalla legge vigente al tempo della loro costituzione, ancorchè modifichino talune delle proprie disposizioni o proroghino la propria durata.

Nella configurazione esteriore del rapporto cooperativo è cotesto un progetto molto commendevole (e ne affida il solo nome di taluni dei commissari: onor. Luigi Luzzatti, Cesare Vivante, *relatore* e Leone Bolaffio); rinsalda il carattere personale e morale dei sodalizi cooperativi e la loro compagine patrimoniale; concilia i diritti della società con quelli dei creditori particolari dei socî; tien conto di nuovi fattori che ravvivano il movimento cooperativo; colma, infine, varie lacune dell' attuale legislazione, ne toglie ambiguità e questioni, con retto criterio economico e giuridico.

Non mi può essere qui consentita una disamina particolareggiata delle disposizioni di detto progetto, la quale mi porterebbe troppo oltre, e non troverebbe poi tempo sufficiente per la discussione in

questo Congresso. Trattasi, del resto, di disposizioni che rilevano facilmente per sè stesse i motivi. Mi limito quindi ad accennare, e brevemente, a que' pochi e principali punti dai quali credo dissentire.

a) *Sulle formalità di costituzione.* Il progetto innova, per le cooperative, al disposto dell' art. 91 cod. comm., nel senso che il tribunale, prima del suo decreto di trascrizione, debba sentire il parere di persone tecniche o del Consorzio federale, secondochè la società è autonoma o unita in consorzio (art. 5).

Questa differenza di trattamento fra le società cooperative e le ordinarie società di commercio si potrebbe comprendere nello stato attuale della legislazione, la quale non dà, nè autorizza il giudice alla ricerca dei caratteri intrinseci della cooperazione; ma non in una legislazione nuova, il cui primo còmpito, come dissi, è quello appunto di una qualche giuridica determinazione di tali caratteri.

Occorrerebbe, del resto, stabilire i criteri cui deve informarsi detto parere, poichè altrimenti si cadrebbe nell'arbitrio e si ingenererebbe la più confusa disparità di apprezzamento, anche nella giurisdizione di uno stesso tribunale. E questi criteri sono infatti determinati, come vedemmo, nella legislazione vigente, per le cooperative di produzione e lavoro, le quali vogliano fruire delle particolari concessioni di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1889 modificativa di quella sulla contabilità generale dello Stato (vedi in capo alla presente relazione il contesto dell'art. 4 del regolamento 9 giugno 1898 per l' applicazione di detta legge). Ma le condizioni intrinseche ivi richieste trovano appunto la loro ragion d'essere nel difetto della legge generale del codice di commercio.

b) *Circa le indicazioni negli atti sociali.* Siccome queste indicazioni sono stabilite nell'interesse dei terzi e mirano essenzialmente ad imprimere alla società il suo carattere giuridico speciale, così presentasi opportuna per le cooperative a responsabilità limitata l' indicazione eziandio del capitale effettivamente versato, quale risulti esistente nell'ultimo bilancio.

È cotesta una prescrizione sancita soltanto per le ordinarie società in accomandita per azioni ed anonime (cod. comm., art. 104), ma che nelle cooperative, nonostante la variabilità del loro capitale, assume tuttavia, a guarentigia dei terzi, un particolare valore dirimpetto a quelle società, le quali nei loro atti e pubblicazioni non si limitano alla semplice dizione « capitale illimitato », bensì prefiggono e designano una somma — sempre ingente — che, con la denominazione di « capitale statutario », certo vuol rappresentare solo un capitale da sottoscriversi e ritenuto come somma massima occorrente all'azienda, ma trae pur nondimeno facilmente in inganno i terzi.

Pel buon nome e per l'alta moralità della cooperazione, quantunque isolati ne siano i casi, deve impedirsi questo artificio di parole; e il legislatore vi provvede o col prescrivere l'indicazione di cui sopra o col vietare ogni designazione di capitale che non sia quello realmente e sottoscritto ed esistente al momento della compilazione dei bilanci dei singoli esercizi sociali.

c) *Sull'ammissione dei socî.* Mentre il codice vigente, riguardo alle formalità di ammissione dei nuovi socî, esclude dalle autenticazioni delle loro sottoscrizioni i soli amministratori (art. 226, 1° comma), il progetto ne esclude anche gli impiegati (art. 10).

La Sotto-Commissione mosse all'uopo dal lodevole intento di infrenare gli abusi di ammissioni raccogliticce, artificiose, fatte nei momenti di convocazione delle assemblee per influire nelle deliberazioni delle medesime. Ma occorre anche non intralciare di soverchio l'azione della società; e, in concreto, in non pochi dei sodalizi cooperativi il terzo troverebbesi sovente in serio imbarazzo se non potesse valersi dell'opera degli impiegati, e rinuncierebbe talora fors' anche al suo proposito. Se, al riguardo, si interrogassero le nostre cooperative, si apprenderebbe facilmente con quanta difficile gelosa cura debbono adoprarsi per rinvigorire con nuovi socî la loro azienda; e non è quindi proprio il caso di crear loro altri ostacoli. L'intento del progetto è egualmente e completamente raggiunto con la successiva disposizione (stesso art. 10) che non consente il diritto di voto nelle assemblee se non dopo sei mesi dalla sottoscrizione nel libro dei socî.

d) *Sulla qualità di socio nelle cariche sociali.* Il progetto richiede la qualità di socio, oltrechè negli amministratori (cod. comm., art. 221, 2° comma), anche nel direttore e nei sindaci (art. 16).

Viene bensì, in tal modo, integrandosi il concetto — per principio, certo razionale — cui già si informò il legislatore col vietare la scelta degli amministratori fra persone estranee, ma non si tien conto dello stato di fatto in cui trovansi taluni sodalizi cooperativi, e proprio quelli, i quali, per essere costituiti dei più umili elementi, sopratutto nelle campagne, sentono maggiormente il bisogno del consiglio e dell'opera di persone intelligenti e più esperte, non sempre disposte ad associare alle loro prestazioni tecniche la veste e il contributo di socî. Così leggiamo in molti degli statuti delle cooperative di operai che i sindaci possono essere eletti e fra i socî e fra i non socî; e quelle stesse cooperative chiuse fra operai di una fede politica vediamo talora costrette chiamare a detta carica persone di altra fede. Aggiungasi ancora che ad alcune specie di cooperative, agli effetti del godimento di particolari esenzioni, non è consentito di assegnare dividendi sulle quote sociali: tali le cooperative che vogliono fruire del-

l'esenzione dal dazio consumo, giacchè, tra le altre condizioni, debbono fare le distribuzioni « al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie » (art. 38 del citato regolamento 27 febbraio 1898 per l'esecuzione dell'art. 17 del testo unico delle leggi sui dazî di consumo); e siccome il favore della legge è inoltre circoscritto ai soli socî non abbienti, così nessun corrispettivo si avrebbe nella qualità di socio dei direttori e sindaci agiati.

Per queste considerazioni di fatto e di diritto, ritengo inopportuna, al riguardo, alcuna innovazione.

e) *Sulla personalità giuridica alle associazioni di cooperative.* Le numerose federazioni, regionali e centrali, or di carattere consultivo e di difesa, or di carattere economico, che in Italia e fuori da tempo esistono tra le varie forme di cooperazione, hanno diritto anch'esse, al pari delle singole cooperative, di essere riconosciute quali persone giuridiche. Il progetto limita la concessione della personalità alle associazioni di cooperative *congeneri* (art. 20); ma non v' ha alcuna ragione di una tale restrizione in questi tempi in cui esistono federazioni fra varie e anche tutte le specie di cooperative, e già vennero perfino gettate le basi di una alleanza cooperativa internazionale per avvicinare e stringere in fraterno amplesso e in reciproche relazioni di affari le cooperative di tutto il mondo. Tanto meno si giustifica la subordinazione della personalità allo scopo dell'ispezione delle società confederate.

f) *Sulla vigilanza od ispezione delle società cooperative.* Secondo il progetto, pel regolare e retto funzionamento delle società cooperative, non basterebbero le funzioni dei sindaci e l'azione diretta dei socî; occorrerebbe anche un sindacato esterno, esercitato da persone di speciale capacità tecnica, non appartenenti alla società o di essa non emanazione: donde gli art. 20, 21 e 22, che disciplinano questo sindacato.

Già di tale argomento mi occupai largamente nella rivista *Il Diritto Commerciale* (1896, pag. 641 e seg.), combattendo il concetto di una ispezione obbligatoria, e anche, come relatore, al settimo Congresso dei cooperatori italiani, tenutosi in Firenze nell'ottobre 1896, il quale, dopo vivace discussione, deliberò che le ispezioni debbano esercitarsi *liberamente* (atti del Congresso, pag. 82).

E, invero, l'obbligatorietà *ope legis* dell' ispezione manca anzitutto del primo suo fondamento, quello della rispondenza allo stato di fatto della cooperazione italiana, la quale o non ha mai sentito il bisogno di questo nuovo provvedimento, o ebbe a consigliarlo per elezione spontanea soltanto, e per quei sodalizî meno esperti nelle loro fun-

zioni, o, se lo volle obbligatorio, mai per legge, bensì solo per elezione contrattuale rimpetto a quelle cooperative che intendono stringere fra loro rapporti di affari. Così, in questo caso di reciproche relazioni di affari si pronunciò per l'obbligatorietà *contrattuale* il gruppo calabro-siculo delle Banche popolari nella sua prima adunanza in Messina, 24 luglio 1892, proponendo « che l'ispettorato dovesse funzionare *facoltativamente* per gli istituti non vincolati da rapporti di affari colla erigenda Banca centrale delle cooperative, ed *obbligatoriamente* per gli altri » ; così pure il citato VI Congresso delle Banche popolari in Bologna, ottobre 1895, votando il seguente ordine del giorno: « Il Congresso, richiamando la necessità della istituzione di una Banca nazionale delle società cooperative italiane.... invita il Comitato centrale dell'associazione fra le banche popolari di costituirsi in comitato promotore per fondare il nuovo istituto di credito, *annettendovi un ufficio d'ispezione per quelle società cooperative che credessero di aprire in qualsiasi modo corrispondenze d'affari con esso* » (atti del Congresso, pagine 261-262). E notisi che, nonostante questo ampio riconoscimento di libertà nella istituzione dell'ispettorato, il medesimo venne tuttavia sempre contrastato, volendosi conservare alle istituzioni cooperative tutta la loro autonomia: concetto certamente esagerato, poichè la società che subordina la sua corrispondenza di affari con altre (così la Banca mutua popolare di Roma, art. 67 del suo statuto) al vincolo dell'ispezione del suo stato finanziario e indirizzo economico, detta semplicemente le condizioni di un libero contratto, ma che tuttavia è indice energico della opposizione ad ogni inframettenza nell'intrinseco della propria azienda.

In secondo luogo, poi, ogni intervento del legislatore in questa materia è palesemente contrario ai principî di libertà e a quelli stessi che informano la nostra legislazione commerciale sulle società: contrario ai principî di libertà, perchè si esplica in una ingerenza, non chiesta e non necessaria, e perciò odiosa, negli affari altrui, nessuna ragione di interesse pubblico soccorrendo al riguardo; contraria ai principî del diritto commerciale in tema di società, giacchè, per quanto siensi mostrati insufficienti l'istituto dei sindaci e i provvedimenti dell'art. 153 cod. di comm., non evvi certo motivo di essere più rigorosi per le società cooperative in confronto delle comuni società di speculazione!

Il progetto prese norma dalla Germania, che fu la prima ed è tuttodì sola a sancire l'obbligatorietà *iuris* dell'ispezione (§§ 51 a 62 della cit. legge 1° maggio 1889). Ma all'esempio della Germania si possono opporre gli inutili tentativi di altri Stati; e, del resto, ben sappiamo quanto diverso ne sia lo spirito della nostra legislazione, la quale consiglia e sorregge le energie della previdenza, non già la impone.

Ispezione libera adunque, obbligatoria per spontanea elezione contrattuale, non per legge.

g) *Sulle concessioni finanziarie.* Al riguardo la formola del progetto (art. 25) coordina e in parte integra le disposizioni degli articoli 221, 1° comma, e 228 del codice di comm. Ma lascia luogo ancora ad alcune delle numerose questioni che intorno a questi articoli si elevarono, e sulle quali esistono tante discordanti istruzioni ministeriali; inoltre, non annovera, nè implicitamente possono ritenervisi inclusi, atti per i quali non v'ha ragione alcuna di esclusione. Così, nelle espressioni « atti costitutivi e modificativi » potranno comprendersi, agli effetti dell'esenzione dalle tasse di bollo e di registro, il ricorso al tribunale per il provvedimento di cui agli articoli 91 e 96 cod. di comm., e gli atti e documenti da depositarsi, in seguito a questo provvedimento, nella cancelleria del tribunale stesso per le formalità di trascrizione, affissione e pubblicazione? Nell'esenzione dichiarata per gli « atti di recesso » saranno compresi anche i documenti che fosse necessario unire a giustificazione della domanda di recesso? E nell'esenzione dalle spese di pubblicazione potranno annoverarsi anche i diritti di usciere per le affissioni degli estratti dell'atto costitutivo e delle relative modificazioni?

Non evvi poi motivo di non estendere l'esenzione dalle tasse di bollo e registro agli atti di cui all'art. 180 cod. comm. (bilancio, relazione dei sindaci e processo verbale dell'assemblea), e tanto meno ancora all'elenco dei socî a responsabilità illimitata che periodicamente devesi depositare in tribunale (art. 19 del progetto), poichè cotesta è una formalità speciale a determinate società e che si aggiunge a quelle generali per tutti i sodalizi cooperativi.

Proporrei quindi si dichiarassero, con formola generale, esenti dalle tasse di bollo e di registro, dalle spese di pubblicazione e notificazione tutti gli atti e documenti dalla legge richiesti per la costituzione, durante l'esistenza, per lo scioglimento della società e nei conseguenti stadî di liquidazione e divisione. E questa disposizione ampia, per la quale andrebbero esenti da tasse e spese tutte le formalità della legge generale, trova nell'indirizzo della presente relazione ben più razionale fondamento delle stesse, meno late concessioni del vigente codice di commercio e del progetto della Sotto-Commissione di riforma, poichè io subordino il favore di dette esenzioni alla osservanza dei caratteri giuridici precipui della cooperazione, sopra affermati.

Non è più il caso di parlare della tassa di circolazione sulle azioni, che il progetto, lodevolmente, modificando la correlativa disposizione della legge sul bollo, circoscrive agli *effettivi trasferimenti* delle me-

desime (art. 9), giacchè questa equa innovazione, per la quale si abbandona l'assurdo di un mezzo puramente induttivo, contrario al modo speciale di essere delle azioni nelle società cooperative, è stata recentemente tradotta in legge, per intervento provvido dell'onor. Luzzatti (cit. legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, art. 12).

IV.

Norme particolari per talune forme di cooperazione.

Non convengo nell'opinione—talora manifestatasi nei congressi dei cooperatori—che le società cooperative debbano essere diversamente regolate secondo le loro varie specie. E ne traggo ragione dalla stessa esperienza, prima *ratio iuris*, mostrandoci essa appunto che poterono facilmente piegarsi alle vigenti disposizioni generali del codice di commercio anche i sodalizi i più umili, e son quelli, anzi, del maggior numero. Solo lamentansi dell'eccesso di forme di pubblicità, in gran parte veramente inutili; ma sono pur eccessive per le cooperative che operano in un campo men ristretto, giacchè, salvo rarissime eccezioni, i loro rapporti sono pur sempre circoscritti al luogo ov'è la sede sociale. Già tenne conto il legislatore di questo modo estrinseco di essere delle società cooperative, allorchè le autorizzò a designare esse stesse nei loro statuti i pubblici fogli per la pubblicazione degli atti sociali (cod. di comm., art. 220, n. 3); e come questa disposizione è comune per tutte, così egualmente dovrà essere comune ogni altra limitazione di forme di pubblicità.

Norme particolari per le singole specie di cooperative non possono occorrere che nei rapporti finanziari, o anche di altra natura, ma sempre intesi ad alcune concessioni o facilitazioni, suggerite dal modo speciale di essere obiettivo o subiettivo, o l'uno e l'altro insieme, dell'azienda. E tale è il sistema, come vedemmo, seguito dal nostro legislatore, il quale, in alcune disposizioni contenute in varie leggi speciali e anche, talora, con regolamenti *ad hoc*, stabilisce le condizioni cui la società deve rispondere all'effetto del godimento di quelle determinate esenzioni o concessioni deroganti al diritto comune.

Ma le particolari disposizioni di queste leggi non sono sempre informate ad esatti, sani criteri; è perciò opportuno che anche su di esse s'affermi il voto del Congresso.

a) Le disposizioni più irrazionali sono quelle che riguardano le condizioni per l'esenzione dal dazio e i limiti della medesima in favore delle cooperative di consumo (nei Comuni aperti e nelle porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario).

Tra le condizioni è la seguente: che le distribuzioni dei generi fra i socî sieno fatte esclusivamente *a scopo di beneficenza* (cit. articolo 17 del testo unico 15 aprile 1897 sui dazi di consumo); e questa condizione viene dal regolamento interpretata nel senso di distribuzioni aventi per iscopo il soccorso delle classi *bisognose*, e fatte *al solo prezzo di acquisto, aggiunte le spese generali e di amministrazione strettamente necessarie* (articolo 38 del regolamento generale 27 febbraio 1898).

L'esenzione, poi, è circoscritta oggidì solo al vino e all'aceto, poichè, se la nuova formula di detto articolo 27 del testo unico: « Non sono tenute al pagamento del dazio *sulla minuta vendita* le società cooperative ecc. », quantunque modificativa dell'articolo 5 della legge del 1870, nel quale parlavasi genericamente di esenzione dal *dazio*, potevasi tuttavia non ritenere in contrasto con questo testo precedente, sì che l'aggiunta *minuta vendita* non limitasse già l' esenzione ai soli generi dalla legge designati come oggetto della vendita al minuto, ma semplicemente affermasse il titolo fondamentale giuridico della riscossione del dazio nei Comuni aperti (e, in verità, a differenza dei Comuni chiusi, per i quali il momento generatore del dazio è la introduzione nel recinto daziario, in quelli aperti invece il dazio può dirsi appunto di minuta vendita, perchè, fuor del caso della macellazione fatta dal privato cittadino per uso proprio, sono colpiti dalla tassa solamente gli esercenti, non essendovi tenuti i cittadini che introducono generi soggetti a dazio), oggi, purtroppo, ogni dubbio è eliminato, dichiarandosi espressamente nell'allegato *A*, articolo 17, della recente legge 23 gennaio 1902, n. 25, che l'esenzione non solo non si estende—e fin qui meno male—al dazio sugli spiriti e sui liquori, ma nemmeno alle *carni*.

L'irrazionalità di siffatte disposizioni è manifesta.

Infelicissima anzitutto l'espressione *scopo di beneficenza*—che costò alla cooperazione italiana tante e gravi liti dal 1870 ad oggi, — essendo la società cooperativa istituto eminentemente economico, preordinato, per impulso di *previdenza* (che è termine antitetico della beneficenza), alla integrazione della economia domestica o commerciale dei singoli associati.

In secondo luogo, non è detto quali siano le classi *bisognose*, che sole possono fruire dell'esenzione; e qui permane l'annosa questione della distinzione fra agiati e non agiati, sulla quale si hanno le più peregrine decisioni.

In terzo luogo, l'obbligo della distribuzione al solo prezzo di acquisto contrasta coi principî della economia commerciale, non essendo possibile determinare *a priori* esattamente le spese dell' azienda; —

contrasta coll'ordinamento organico, vitale di ogni società, la quale deve provvedere a costituirsi una riserva, forte suo presidio, e corrispondere un qualche dividendo al capitale, del quale favorisce così il progressivo aumento, che è necessario allo sviluppo dell'azienda e, ad un tempo, indice di un maggior sentimento di solidarietà e di risparmio dei socî;—ferisce i legittimi interessi degli onesti commercianti, i quali più non potrebbero reggere alla concorrenza delle cooperative così costituite; — danneggia l'erario stesso dello Stato, il quale dovrebbe diminuire l' imposta di ricchezza mobile agli esercenti dei luoghi in cui queste società funzionano. E non par vero non siasi posto mente a tutte queste deleterie conseguenze! Si mosse dall'assurdo che gli avanzi annui potessero snaturare l' essenza cooperativa della società, mentre rappresentano una forza viva, benefica della cooperazione stessa, la quale in tal modo prepara ai socî un risparmio e li educa alle abitudini di ordine e di previdenza; e, con la formazione automatica di questo risparmio, la società mira appunto semplicemente ed egualmente a far costare le cose quello che in realtà costano, non essendo esso che la somma del soprappiù che, a bilancio finito, risulta essersi dai socî pagato all'atto dei loro singoli acquisti presso il comune magazzino.

Da ultimo, è una stridente offesa del senso comune e de' principî più elementari d' igiene e di morale educazione il dover ritenere le cooperative esenti dal dazio sul vino e non sulle carni! Che l'esenzione di questo primo elemento di nutrizione già venisse contrastata dalle amministrazioni daziarie (ma senza fortuna), si comprende: non facevano che i loro interessi; non si comprende invece l'odierna sanzione della legge, dopo una lunga giurisprudenza formatasi con tanto dispendio di poveri lavoratori.

Il legislatore deve adunque: eliminare la scorretta dizione *scopo di beneficenza*; — determinare lo stato di non agiatezza, consentendo tuttavia l'ammissione anche degli agiati, e solo vietando la loro partecipazione agli acquisti di quei generi per i quali la società è esente da dazio;—lasciar libero alla società il sistema di vendita, sia questo produttivo o no di avanzi;—ammettere l'esenzione anche per le carni, salvo il pagamento della tassa per quei generi dei quali pur sarebbe dovuta dai privati non esercenti.

b) Per le cooperative di produzione e di lavoro, e agli effetti della loro partecipazione, con eque facilitazioni, ai contratti per appalto di lavori dello Stato, provvedono, e assai meglio, l'art. 4 della legge 11 luglio 1889, modificativa di quella sulla contabilità generale dello Stato, e il relativo regolamento 9 giugno 1898, dei quali già esposi in principio della presente relazione il contenuto sostanziale.

È cotesto un regolamento molto pregevole per la determinazione dei caratteri intrinseci cui debbono rispondere le società che intendono fruire del beneficio di detta legge, e in parte eziandio, contro ingiustificate restrizioni della medesima, liberalmente temperante, mirando a rendere più accessibile l'assunzione dei lavori.

Ma in tal modo il regolamento, per quanto lodevole nel suo contenuto (dovuto all'efficace sospingente azione di parecchi congressi di cooperative), si sovrappone alla legge, della quale occorre ristabilire l'impero, rinsanguandone le scarse disposizioni e rendendola meglio rispondente all'intento da cui mosse.

Se l'esecuzione dei lavori finora scarsamente affidati alle società cooperative diede risultati soddisfacenti—e lo ebbe più volte a riconoscere lealmente lo stesso Ministero dei lavori pubblici — è giusto e doveroso che la legge riceva una più larga applicazione, quale è appunto nel suo concetto altamente sociale, e a tale scopo sia meglio ordinata.

Così:

— devesi consentire la stipulazione di contratti, non solo per appalti di lavori, ma eziandio di forniture e manutenzioni;

— questi contratti possano stipularsi non solo colle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ma ben anco colle amministrazioni comunali, colle istituzioni pubbliche di beneficenza, coi consorzi idraulici di difesa arginale, di irrigazione, di scolo e di bonificazione, e con quegli altri enti che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolati, debbono seguire, per gli appalti dei lavori e forniture, le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale;

— se non è razionale, per ragione della insufficiente esperienza, passar sopra ad ogni limite di somma circa l'entità dell'appalto, nulla osta però a che il limite attuale di lire 100,000 sia esteso a lire 200,000;

— devesi eliminare, al riguardo, la condizione della prevalenza della mano d'opera, giacchè all'eventuale difetto di capitale della società cooperativa ben puossi riparare coll'appaltare separatamente la fornitura dei materiali.

E queste sono proposte che, in sostanza, già vennero deliberate in varî congressi di cooperatori e anche tradotte, fin dal 1891, in un disegno di legge dell'onor. Luzzatti, allora Ministro del tesoro (disegno approvato per ben due volte dalla Camera dei Deputati, ma caduto dinanzi al Senato).

c) Le condizioni richieste dagli articoli 153 n. 3, e 27 n. 9, dei rispettivi testi unici 20 maggio e 4 luglio 1897 sulle tasse di registro

e di bollo (vedi *sub* I, in principio, della presente relazione) perchè gli atti e scritti relativi alle operazioni delle società cooperative possano andar esenti da queste tasse, or sono troppo vaghe, or non rispondono ad un razionale criterio economico.

È troppo vago il requisito per cui tali società « siano rette coi principî e le discipline della mutualità », e lascia inoltre facile appiglio al concetto ristrettivo, chiuso, dell'esercizio della funzione fra i soli socî, mentre adempie assai meglio all'alto suo intento morale economico quella società la quale sappia educare anche i terzi alla virtù della cooperazione, rendendoli partecipi degli utili alla medesima stregua dei socî; ed è quanto appunto sopra sostenni nella ricerca dei caratteri della istituzione cooperativa.

Degli altri due requisiti — la limitazione cioè del beneficio di legge al quinquennio dall'atto di fondazione della società, e finchè il capitale sociale non superi le lire 30,000 — il primo non è razionale e contraddice al secondo, perciocchè, se, quantunque non ancora trascorso il quinquennio, ma già raggiunto il capitale di lire 30,000, cessa l'esenzione, è evidente che il legislatore ha avuto anzitutto riguardo allo stato finanziario della società; e non può essere altrimenti, traendo ogni concessione la sua causa appunto, se non unica, almeno precipua, da uno stato di bisogno. E se così è, come puossi giustificare detto limite di tempo quando la società, anche dopo il quinquennio, continui con un misero capitale, o, peggio, questo ancor più si assottigli?

Il disposto comune di detti articoli deve adunque così riformarsi:

— sieno stabiliti come caratteri della società quelli specifici già sopra determinati;

— sia consentita l'esenzione solo in riguardo al limite di capitale, e finchè questo non ecceda detta somma di lire 30,000.

L'esclusione di ogni limite di tempo è richiesta anche da ragioni di coerenza della legge stessa sul bollo, la quale all' art. 77, e agli effetti dell'esenzione in favore delle società cooperative dalla tassa di circolazione sulle azioni, stabilisce solo il limite massimo del capitale (lire 50,000).

d) Infine, speciali disposizioni di favore dovrebbero escogitarsi per facilitare alle istituzioni cooperative di credito l'esercizio e l'estensione del credito agrario.

Abbiamo in Italia la legge generale 23 gennaio 1887 (n. 4276), la quale consente agli istituti in genere esercenti il credito agrario un privilegio speciale sopra i frutti raccolti nell'anno, sopra le scorte vive o morte esistenti nel fondo, ecc. (titolo I). Ma questa legge, per quanto commendevole e assai più pratica di quella (abrogata) del 21 giu-

gno 1869, non risolve ancora con sufficiente larghezza il vitale argomento.

La possibilità di una estesa applicazione del credito agrario non consiste tanto in queste innovazioni al diritto comune sul privilegio, quanto in particolari provvedimenti di ordine economico, e soprattutto nella disponibilità di capitali a lunga scadenza e con interesse mite. Una lunga scadenza è resa necessaria dal termine nel quale, soltanto, il capitale incorporato nella terra può dare i suoi frutti; mentre nelle città i piccoli commercianti, i piccoli industriali possono giovarsi del prestito a breve scadenza, essendo il lavoro commerciale e industriale più facilmente realizzabile, nelle campagne invece solo al momento del raccolto sorge l'utile del coltivatore. L'interesse poi, a sua volta, deve di necessità prender norma dal reddito della terra: questa, nelle odierne condizioni generali, se non è sussidiata da speciali fattori locali, non rende che il tre, il quattro al più; per cui non è possibile regolare l'interesse del credito agricolo alla stessa stregua del credito commerciale. Occorrerebbe anche studiare il modo di invigilare l'impiego del danaro, sì che questo riceva la sua reale destinazione ai bisogni dell'agricoltura.

Non mi è qui possibile affrontare l'aspro argomento, che importerebbe per sè solo una estesa relazione. Basti una affermazione di principio, la quale sospinga lo Stato a serî e solleciti studi, poichè nella coltura della terra è la vera e solida base della sua potenza e grandezza.

Meglio delle Banche popolari poterono finora esercitare il credito agrario le Casse rurali, perchè costituite *ad hoc*, e per la somma facilità che alle medesime è data di invigilare l'impiego del danaro, mentre le prime debbono anche provvedere, e principalmente, al credito commerciale, e saper prevenire i momenti di ritiro in gran copia dei depositi. Anche alle Casse rurali, del resto, sono ben spesso insufficienti i capitali che possono tôrre in prestito, e non è loro sovente possibile di conseguirli a mite saggio.

Ed ora poche parole a giustificazione delle esenzioni fiscali e facilitazioni varie in favore delle società cooperative.

Si è detto che lo Stato non deve largire favori a nessuno; e sono note in proposito le querele e agitazioni degli esercenti contro le cooperative di consumo. Ma questi favori — se pur possono dirsi sempre tali — poggiano su elevate considerazioni di giustizia distributiva e di socialità.

Non è più il tempo di cullarsi nella tesi individualistica degli economisti classici. Sulle tracce dei sociologi sperimentatori, tutti gli Stati

oggi sentono di dover aiutare quelle energie che non si estrinsecano in un fine di mero utile privato: così vediamo in Italia stabilite esenzioni per le società di mutuo soccorso (legge 15 aprile 1886, art. 9), per la Cassa nazionale di assicurazione sugli infortuni del lavoro (legge 8 luglio 1883, art. 3) ecc. Altre impellenti ragioni indussero talora anche a favorire gli interessi dei singoli, e nella stessa codificazione del diritto privato: così, fra i molti casi, vediamo che la ragione dell'umanità ha scolpito il privilegio per i salari degli operai, dei commessi, delle persone di servizio, ecc. (cod. di comm., art. 773, n. 1, e cod. civ., art. 1956, n. 4).

E certo sono gli stessi principî che suggerirono al nostro legislatore le varie esenzioni e facilitazioni in favore delle società cooperative. Trattasi di istituzioni chiamate ad elevare, con la virtù del lavoro e del risparmio, le condizioni economiche e morali delle classi più umili, a liberarle dagli abusi del capitale, dal caro prezzo dei generi di consumo; riescirono a migliorare gli stessi organi generali della produzione, distribuzione e circolazione della ricchezza: deve quindi agevolarsene nel miglior modo la costituzione e lo sviluppo.

CONCLUSIONI.

1.—Rispetto allo stato di fatto delle società cooperative una riforma della relativa legislazione non può dirsi veramente necessaria, poichè poterono facilmente piegarvisi e moltiplicarsi.

2. — La riforma è invece opportuna in riguardo alla giuridica razionalità di questa legislazione, e soprattutto delle disposizioni generali per ogni società cooperativa dettate nel codice di commercio, il quale regola questa società come istituto per sè stante, senza determinarne alcun carattere intrinseco, cosicchè possono costituirsi in forma cooperativa anche società di mera speculazione e pur fruire delle esenzioni finanziarie di cui nel codice stesso.

3. — Affermare all'uopo come elementi giuridici precipui della società cooperativa i seguenti:

a) la retrocessione parziale degli utili fra i fattori di produzione e sempre quando il conseguimento di utili sia nel fine dell'azienda; e, specificamente, per eliminare ogni eccesso di applicazione, e conforme alla speciale caratteristica economica della cooperazione, la quale nell'esplicazione della sua funzione non intende che a far suo l'extraprofitto dell'intermediario speculante:

nelle cooperative di consumo, ripartizione degli utili fra i consumatori, socî e terzi;

nelle cooperative di produzione e di lavoro, ripartizione degli utili

in ragione del concorso nei lavori, prestati sia dai soci che da operai ausiliari;

nelle cooperative di credito, ripartizione degli utili fra i soci ed i terzi in proporzione delle somme pagate alla società a titolo di interessi;

partecipazione agli utili anche in favore degli impiegati.

b) la limitazione del dividendo al capitale, cioè ai contributi dei soci, stabilendosi all'uopo il massimo del 5 %.

Siccome però questo sistema di ripartizione degli utili ancora non incontra presso talune istituzioni cooperative (Banche popolari) che rarissime applicazioni, e sarebbe quindi improvvida, in tale stato di cose, una affermazione rigorosa come condizione *sine qua non* di esistenza della società in forma cooperativa, così basterà per intanto serbare i favori fiscali per quelle società soltanto le quali ripartiscano gli utili nel modo di cui sopra.

4. — Nel rimanente, accogliersi le disposizioni del progetto 25 marzo 1896 elaborato dalla Sotto-Commissione ministeriale, salvo le seguenti modificazioni:

— sia escluso dalle formalità di costituzione l'obbligo fatto al tribunale di sentire il parere di persone tecniche;

— fra le indicazioni negli atti sociali sia richiesta, per le cooperative a responsabilità limitata, quella eziandio del capitale risultante dall'ultimo bilancio, o, per lo meno, sia vietata ogni indicazione di capitale non effettivamente esistente;

— rimanga inalterata la disposizione dell'art. 226, 1° comma, codice di commercio, in quanto ai soli amministratori non consente di autenticare le sottoscrizioni dei nuovi soci nel libro ivi indicato;

— e così pure rimanga immutata la disposizione dell'art. 221, 2° comma, stesso codice, che nei soli amministratori richiede la qualità di soci;

— sia concessa la personalità giuridica anche alle associazioni di cooperative non congeneri;

— sia soppressa ogni vigilanza od ispezione speciale per le società cooperative;

— le esenzioni da tasse e spese siano consentite per tutti gli atti dalla legge richiesti per la costituzione della società, durante la vita e anche per lo scioglimento, la liquidazione e divisione.

5. — Circa le disposizioni di leggi speciali:

a) per le cooperative di consumo, e agli effetti dell'esenzione dal dazio (art. 27 testo unico 15 aprile 1897, e 38 del regolamento generale 27 febbraio 1898):

— sopprimere la condizione dello *scopo di beneficenza;*

— determinare lo stato di non agiatezza dei soci, consentendo tuttavia l'ammissione nella società anche di persone agiate, solo vietando la loro partecipazione agli acquisti di quei generi per i quali la società godrebbe dell'esenzione dal dazio;

— lasciar libero alla società il sistema delle distribuzioni dei generi, sia questo produttivo o no di avanzi;

— ammettere l'esenzione anche per le carni, salvo il pagamento della tassa per quei generi dei quali pur sarebbe dovuta dai privati non esercenti.

b) per le cooperative di produzione e di lavoro, e agli effetti di speciali facilitazioni nei contratti per appalti di lavori (art. 4 della legge 4 luglio 1889, e relativo regolamento 9 giugno 1898):

— consentire la loro partecipazione anche ai contratti per appalti di forniture e manutenzioni;

— e non solo colle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato, ma anche colle amministrazioni comunali, colle istituzioni pubbliche di beneficenza, coi consorzi idraulici di difesa arginale, di irrigazione, di scolo e di bonificazione, e con quegli altri enti che, secondo le leggi dalle quali sono rispettivamente regolati, debbono seguire, per gli appalti dei lavori e forniture, le prescrizioni della legge e del regolamento di contabilità generale;

— portare da lire 100,000 a lire 200,000 il massimo di entità del contratto;

— eliminare la condizione della prevalenza della mano d'opera.

c) le condizioni per le esenzioni dalle tasse di bollo e registro sugli atti e scritti relativi alle operazioni delle società cooperative in genere (articoli 153 n. 3, e 27 n. 9 dei testi unici 20 maggio e 4 luglio 1897 delle leggi di registro e di bollo) sieno così modificate:

— la società attui il principio della ripartizione degli utili e limiti il dividendo al capitale nei modi sopra determinati;

— abbiasi riguardo al solo limite del capitale, sì che l'esenzione duri finchè questo non ecceda le lire 30,000.

6. — Facilitare alle istituzioni cooperative di credito, con speciali provvedimenti di ordine giuridico ed economico, l'esercizio del credito agrario.

Altre Relazioni dello stesso Autore

in precedenti Congressi

1. **Dei pericoli minacciati alle Banche popolari e ad ogni forma di società cooperativa dai nuovi progetti di revisione del codice di commercio e della vigente legislazione sulle società cooperative** — *Relazione al VI Congresso delle Banche Popolari*. Bologna, ottobre 1895.

2. **La riforma del codice di commercio e le società cooperative** — *Relazione al VII Congresso dei cooperatori italiani*. Firenze, ottobre 1896.

3. **Posizione creata alle cooperative in genere di fronte ai provvedimenti del potere esecutivo sul diritto di associazione** — *Relazione all'XI Congresso dei cooperatori italiani*. Como, ottobre 1899.

4. **Principes d'une législation sur la coopération de crédit** — *Rapport au Congrès international du crédit populaire*. Paris, juillet 1900.